

BOLLETTINO

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 8

INDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di mercoledì 3 luglio 2019	<i>Pag.</i>	5
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 4 luglio 2019	»	17
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di martedì 9 luglio 2019	»	19
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di martedì 16 luglio 2019	»	34
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 18 luglio 2019	»	66
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 25 luglio 2019	»	68
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di mercoledì 31 luglio 2019	»	70
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di mercoledì 31 luglio 2019	»	72
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di mercoledì 25 settembre 2019	»	102

—————
UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
—————

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 3 luglio 2019, ore 9,35

S O M M A R I O

- 1) Seguito dell'esame dell'episodio accaduto nel corso della seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019 Pag. 5

1) Seguito dell'esame dell'episodio accaduto nel corso della seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019.

Il Presidente Fico ricorda che nella riunione del 4 aprile scorso l'Ufficio di Presidenza ha concluso l'esame degli episodi accaduti nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2018 ed ha avviato l'esame degli episodi verificatisi nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019, rinviandone la conclusione per l'impossibilità di svolgere in quella sede le audizioni dei deputati Gariglio e Marattin, a causa di impedimenti di carattere personale dei deputati medesimi. Chiede quindi al Questore Fontana di illustrare nuovamente gli esiti dell'istruttoria relativa agli episodi verificatesi il 14 febbraio scorso, per poi procedere alle audizioni dei predetti deputati.

Il Questore Fontana riepiloga brevemente le risultanze dell'istruttoria svolta dal Collegio, rinviando all'illustrazione già svolta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 4 aprile scorso, il cui resoconto è stato pubblicato nel Bollettino degli organi collegiali n. 6 della corrente legislatura.

Ricorda in particolare che nella seduta del 14 febbraio scorso il deputato D'Ambrosio, a conclusione di un suo intervento, mimava i polsi ammanettati, suscitando una viva reazione nei deputati dei Gruppi Partito democratico e Forza Italia. Il Presidente

Fico richiamava formalmente il deputato D'Ambrosio. I deputati Enrico Borghi e Fiano intervenivano per invocare l'intervento del Presidente della Camera e dichiaravano che altrimenti il Gruppo Partito democratico avrebbe abbandonato l'Aula. Il Presidente Fico, dopo aver ricordato di essere già intervenuto con un richiamo formale nei confronti del deputato D'Ambrosio, faceva presente che ogni ulteriore esame sul piano disciplinare sarebbe stato rimesso al Collegio dei Questori.

I deputati del Gruppo Partito democratico lasciavano quindi i propri banchi e, protestando, si dirigevano verso l'uscita; taluni di essi rivolgevano all'indirizzo del Presidente gesti e cenni di saluto.

Il Presidente Fico pronunciava quindi la parola "Arrivederci", suscitando vive proteste da parte dei deputati dei Gruppi Partito democratico e Liberi e Uguali. In particolare, deputati del Gruppo Partito democratico si assembravano, protestando, sotto il banco della Presidenza.

Il Presidente della Camera interveniva invitando alla calma; in quel frangente, il deputato Gariglio, entrando nel corridoio riservato ai Sottosegretari, prendeva dai banchi alcuni stampati lanciandoli verso la Presidenza.

Il Presidente sospendeva quindi la seduta, che riprendeva dopo cinque minuti.

Durante la sospensione, il deputato Marattin si avvicinava al banco del deputato Zolezzi, che stava effettuando videoriprese con il proprio

cellulare, e gli dava un paio di schiaffetti sulla guancia destra. Tale gesto suscitava le immediate proteste del deputato Zolezzi e dei suoi colleghi di Gruppo.

Alla ripresa dei lavori, il Presidente della Camera, dopo essersi scusato con i deputati del Gruppo Partito democratico per la parola pronunciata, apprezzate le circostanze, interrompeva i lavori, aggiornandoli ad altra seduta.

Con due note indirizzate al Presidente della Camera il deputato Gariglio formulava le proprie scuse al Presidente e all'Assemblea per un gesto non conforme al contegno richiesto ai membri del Parlamento.

Riferisce quindi che il Collegio dei deputati Questori ha ritenuto, ad esito dell'istruttoria svolta, che gli episodi che hanno coinvolto i deputati Gariglio e il deputato Marattin nella seduta del 14 febbraio 2019 assumano rilievo ai fini disciplinari ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento. A tal fine i predetti deputati sono stati convocati per procedere alle audizioni previste dall'articolo 12, comma 7, del Regolamento.

Ricorda inoltre che nella precedente riunione alcuni colleghi hanno stigmatizzato il comportamento tenuto nel corso della seduta del 14 febbraio da parte del deputato D'Ambrosio, ritenendo che lo stesso abbia causato i successivi momenti di tensione registrati in Aula, e hanno chiesto di svolgere una valutazione anche di tale comportamento sotto il profilo disciplinare. Il Collegio dei Questori – con ciò recependo anche una sollecitazione del Presidente – ha attentamente valutato il comportamento del deputato D'Ambrosio, ritenendo che tale comportamento sia stato senza alcun dubbio grave, ma tuttavia non riconducibile alle fattispecie sanzionatorie di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento.

Per questa ragione il deputato D'Ambrosio non è stato convocato in audizione, ma il Collegio preannuncia sin d'ora che la proposta che sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza prenderà comunque in considerazione anche il

suo comportamento.

Il Presidente Fico, dopo aver ringraziato il Questore Fontana per la relazione svolta, invita a procedere all'audizione dei deputati Gariglio e Marattin, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del Regolamento. Ricorda in proposito che le audizioni si riferiscono esclusivamente ai comportamenti del deputato oggetto di esame da parte dell'Ufficio di Presidenza e che quindi anche eventuali domande devono essere attinenti ai fatti addebitati. Invita a far entrare il deputato Gariglio.

(Il deputato Davide Gariglio fa ingresso nella sala della riunione)

Il Presidente Fico informa il deputato Gariglio che l'Ufficio di Presidenza sta esaminando l'episodio accaduto in Aula nel corso della seduta del 14 febbraio 2019. Dopo aver illustrato brevemente i fatti, nei termini desunti dal Questore Fontana, chiede al deputato Gariglio se intenda svolgere delle considerazioni su quanto accaduto.

Il deputato Gariglio, dopo aver espresso rammarico per la propria indisponibilità ad essere audito in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, ricorda di aver formalizzato per iscritto le proprie scuse al Presidente Fico lo stesso giorno in cui si è verificato l'episodio, e di aver successivamente inviato una lettera di scuse al Presidente della Camera e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza. Con riferimento ai fatti occorsi conferma la ricostruzione che ne è stata fatta, ma non ricorda di essere entrato nel corridoio dei banchi riservati ai membri del Governo; fa presente come l'episodio sia avvenuto in un momento di concitazione, a seguito di episodi che avevano portato il Gruppo Partito democratico ad abbandonare l'Aula dopo essere stato destinatario di gesti offensivi e successivamente a un diverbio con la Presidenza causato da incomprensioni.

Riconosce di non aver svolto correttamente il proprio ruolo in quel frangente, in quanto, nella concitazione, senza aver in alcun modo premeditato il proprio gesto, ha preso sui banchi dei Sottosegretari dei fogli, lanciandoli verso l'alto, i quali, cadendo, sono arrivati sul banco della Presidenza. Si rammarica per il gesto compiuto, del tutto estraneo al suo carattere e alla sua cultura istituzionale, come testimoniato anche dal comportamento da lui tenuto nel corso delle tre legislature in cui è stato membro di un Consiglio regionale, una delle quali con l'incarico di presidente dello stesso Consiglio. Riconosce di aver compiuto un gesto sbagliato e se ne scusa nuovamente nei confronti del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e di tutti i colleghi.

La deputata Segretaria Comaroli, chiede al deputato se conferma di non aver avuto l'intenzione di lanciare il fascicolo nei confronti della Presidenza ma di averlo lanciato in aria, senza la volontà di colpire alcuno.

Il deputato Gariglio conferma che si è trattato di un gesto privo di qualsiasi premeditazione: avendo trovato sui banchi del Governo dei fogli, e non, precisa, un fascicolo potenzialmente contundente, li ha lanciati in aria e poi questi sono caduti sul banco della Presidenza, senza che vi fosse alcuna intenzione da parte sua di raggiungere il Presidente. Nonostante l'assenza di intenzionalità, si dichiara comunque consapevole della gravità dell'accaduto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fico dichiara conclusa l'audizione.

*(Il deputato Gariglio lascia
la sala della riunione)*

Il Presidente Fico invita a far entrare il deputato Marattin.

*(Il deputato Marattin fa ingresso
nella sala della riunione)*

Il Presidente Fico informa il deputato Marattin che l'Ufficio di Presidenza sta esaminando l'episodio accaduto in Aula durante la sospensione della seduta del 14 febbraio 2019. Nello specifico, risulta che egli si sia avvicinato ai banchi del Gruppo MoVimento 5 Stelle e in particolare al deputato Zolezzi, che stava effettuando videoriprese con il proprio cellulare, e rivolgendosi al collega, gli abbia dato un paio di schiaffetti sulla guancia destra, suscitando le proteste del deputato Zolezzi e dei suoi colleghi di Gruppo. Chiede quindi al deputato Marattin se intenda svolgere sue considerazioni al riguardo.

Il deputato Marattin precisa innanzitutto di non aver dato alcun tipo di schiaffetto al deputato Zolezzi. Ricorda i momenti di tensione vissuti in Aula nella richiamata seduta, a causa di diverse provocazioni giunte da parte di alcuni colleghi, tra cui, in particolare, il gesto delle manette rivolto nei confronti dei deputati del Gruppo al quale egli appartiene, e di altri eventi, a seguito dei quali i deputati del Gruppo Partito democratico avevano deciso di uscire dall'Aula in segno di protesta. Mentre ciò avveniva, essendosi accorto che deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle riprendevano la scena con il proprio cellulare, fa presente di aver deciso di avvicinarsi al collega Zolezzi per ricordargli il divieto di effettuare riprese in Aula. Nel pronunciare tali parole, dichiara di aver compiuto un gesto a suo dire provocatoriamente paternalista, dando al deputato Zolezzi una pacca sul viso, ma senza alcun intento aggressivo. Si rammarica se il collega si sia sentito offeso dal suo gesto, e se ne scusa, ma ribadisce come non vi sia stata alcuna violenza nelle sue intenzioni e nel suo comportamento, che era invece di tipo provocatorio e conseguiva alle reiterate provocazioni che erano state rivolte all'indirizzo del Gruppo Partito democratico.

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha osservato come nessun deputato possa

sentirsi autorizzato a sostituirsi alla Presidenza nella conduzione dei lavori dell'Assemblea e a lasciare il proprio banco per andare a riprendere la condotta di altri deputati, il deputato Marattin precisa di non aver inteso sostituirsi alla Presidenza e di non essersi appositamente allontanato dal suo posto per recarsi dal deputato Zolezzi, essendosi accorto dell'effettuazione di videoriprese da parte dei deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle mentre si accingeva a lasciare l'Aula unitamente ai colleghi di Gruppo. In quel frangente ha deciso di tornare indietro per parlare al collega e stigmatizzarne il suo comportamento, che risultava oggettivamente provocatorio, attesa la tensione del momento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fico dichiara conclusa l'audizione.

(Il deputato Marattin lascia la sala della riunione)

Il Presidente Fico invita i deputati Questori a illustrare le conclusioni alle quali sono pervenuti in ordine ai due episodi all'esame.

Il Questore Fontana riferisce che prima di passare a illustrare le proposte conclusive, il Collegio dei Questori intende evidenziare che taluni comportamenti posti in essere da parte di deputati sono suscettibili di turbare l'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari e possono determinare anche la necessità di sospendere la seduta, come è talvolta accaduto nel corso del primo anno della legislatura.

Fra questi comportamenti meritano una particolare sottolineatura gli atteggiamenti provocatori - tenuti anche mediante effettuazione di video-riprese con dispositivi mobili - che hanno causato più volte momenti di grave tensione tra le forze politiche presenti in Aula.

Il Collegio propone pertanto di inviare una lettera a tutti i presidenti di Gruppo, in cui richiamare la necessità che i deputati si attengano - in tutte le sedi di

lavoro parlamentare, anche fuori dall'Aula - a un comportamento rispettoso della dignità dell'Istituzione, facendo presente che l'eventuale reiterazione di siffatti atteggiamenti potrebbe essere suscettibile di valutazione ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni.

Quanto agli episodi verificatisi nel corso della seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019, il Collegio dei Questori intende prospettare all'Ufficio di Presidenza l'applicazione delle seguenti sanzioni: tre giorni di censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per il deputato Gariglio, per il lancio di alcuni stampati verso la Presidenza; due giorni di censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per il deputato Marattin, per essersi avvicinato subito dopo la sospensione della seduta al deputato Zolezzi e avergli dato un paio di schiaffetti sulla guancia.

Il Collegio intende altresì proporre l'invio di una lettera di richiamo al deputato D'Ambrosio, in relazione al comportamento da lui tenuto nel corso della seduta, invitandolo per il futuro a evitare atteggiamenti provocatori e suscettibili di turbare l'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

Il Vicepresidente Rosato formula innanzitutto un'osservazione di metodo in relazione alle proposte sanzionatorie formulate dai deputati Questori. Ritiene, infatti, che le audizioni dei deputati in Ufficio di Presidenza dovrebbero essere valutate ai fini di una compiuta ricostruzione degli episodi e di una più corretta modulazione delle sanzioni.

Con riferimento alle audizioni odierne, dal suo punto di vista, sono emersi aspetti rilevanti ai fini di una diversa valutazione delle sanzioni, quali l'atteggiamento del collega Gariglio, che si è scusato ed ha aggiunto di non ricordare di essere entrato nei banchi riservati al Governo e di aver lanciato in aria dei fogli, senza intenzione di colpire il Presidente, e l'asserzione del deputato Marattin di non aver compiuto un gesto violento.

Ricorda poi come all'inizio della legislatura si sia verificato un duro scontro in Aula tra

deputati dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia, senza che l'Ufficio di Presidenza abbia ritenuto di irrogare una sanzione; fa presente che, pur concordando con tale esito nella circostanza in cui l'episodio fu esaminato, aveva altresì ritenuto che l'episodio costituisse un precedente per le valutazioni successive. Alla luce di quei fatti, quindi, reputa eccessiva la proposta sanzionatoria odierna.

Osserva inoltre come i momenti di grande tensione vissuti in Aula quel giorno, tali da generare anche una incomprensione tra il Gruppo Partito democratico e la Presidenza, siano scaturiti dal gesto, a suo avviso volutamente provocatorio, commesso da un deputato per il quale, tuttavia, non viene proposta una sanzione interdittiva. Reputa inaccettabile che tale provocazione non venga sanzionata, essendo stata all'origine dei disordini successivi; ove non si ritenga di sanzionare quel comportamento chiede una valutazione diversa anche dei comportamenti di chi, pur sbagliando, ha agito in conseguenza di quella provocazione. Circa la questione delle videoriprese e delle foto effettuate in Aula dai deputati e pubblicate sui *social network*, alle quali si dichiara contrario, ritiene che occorrerebbe espressamente vietarle prevedendo una sanzione in caso di inosservanza del divieto.

Il Questore Fontana precisa che il 26 febbraio scorso il Collegio dei Questori ha concluso le attività istruttorie di competenza sugli episodi in esame, consistenti nella visione delle videoriprese, nella ricostruzione informale degli eventi, nella lettura dei resoconti e delle relazioni degli assistenti parlamentari. Assicura che il Collegio ha tenuto conto di quanto emerso nel corso delle audizioni odierne, così come aveva tenuto conto delle lettere di scuse pervenute da parte del deputato Gariglio; fa tuttavia presente che dalla visione delle videoriprese è emersa con chiarezza la dinamica dell'episodio che lo ha riguardato e che risulta grave anche in assenza di premeditazione, essendo un atto compiuto

nei confronti della Presidenza. La proposta sanzionatoria è stata formulata nella misura pressoché minima proprio perché si è tenuto conto delle scuse espresse e dell'atteggiamento di rammarico tenuto dal deputato Gariglio. Quanto al deputato Marattin, osserva come lo stesso abbia confermato il contatto fisico con il deputato Zolezzi, benché non a carattere violento, il che giustifica la sanzione minima che in questo caso è stata proposta. Dichiaro conclusivamente che la misura della sanzione che il Collegio aveva ipotizzato ad esito della fase di esame istruttorio dei fatti è stata avvalorata dalle audizioni dei deputati interessati, e che si è trattato di sanzioni contenute, volte a sottolineare che episodi del genere non devono più accadere.

Aggiunge, infine, che sarà poi il Presidente a valutare la sanzione sulla quale l'Ufficio di Presidenza sarà chiamato a pronunciarsi.

Il deputato Segretario Colucci, dopo aver auspicato, per il futuro, una maggiore tempestività nell'esame degli episodi da parte dell'Ufficio di Presidenza, fa presente che avrebbe ritenuto opportuno ascoltare in audizione tutti i deputati coinvolti nell'evento, incluso il deputato D'Ambrosio. Concorda poi con l'osservazione di metodo espressa dal Vicepresidente Rosato, ritenendo anch'egli preferibile che le proposte sulle sanzioni da irrogare siano formulate solo dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi convocati in audizione, atteso che le stesse potrebbero condurre ad una valutazione sulle sanzioni diversa rispetto a quella ipotizzata sulla base dell'istruttoria svolta dal Collegio. Condivide pienamente la proposta di inviare una lettera ai presidenti dei Gruppi per contrastare il diffuso fenomeno dell'effettuazione delle foto e delle riprese audio e video in Aula, che stigmatizza.

Aggiunge come, a suo avviso, sia da valutare positivamente la decisione di un deputato di porgere le scuse per il proprio comportamento, specialmente quando ciò avviene nell'immediatezza dell'accaduto, come ha fatto il deputato Gariglio, atteso che la

presa di coscienza dell'errore commesso è un elemento indicativo del rispetto che si ha nei confronti delle Istituzioni.

Il deputato Segretario Liuni concorda sulla necessità di un esame più tempestivo degli episodi da parte dell'Ufficio di Presidenza e sull'opportunità di formulare le proposte di sanzioni solo al termine delle audizioni dei deputati coinvolti, che potrebbero fornire elementi di contesto aggiuntivi. Osserva poi come il deputato Gariglio, insieme a tutto il Gruppo Partito democratico, sia stato fortemente provocato dal gesto delle manette mimato dal deputato D'Ambrosio, per il quale reputa quindi del tutto insufficiente la sanzione della lettera di richiamo proposta dal Collegio. Sottolinea come sia stato proprio il gesto del deputato D'Ambrosio a provocare le reazioni dei colleghi del Gruppo Partito democratico e che in assenza del predetto gesto non si sarebbe verificato alcun episodio. Aggiunge peraltro che in altre occasioni il medesimo deputato ha tenuto atteggiamenti di carattere provocatorio sempre nei confronti dello stesso Gruppo parlamentare.

Concorda con la sanzione prospettata per il deputato Gariglio che ha compiuto un gesto grave, pur non avendolo premeditato, nei confronti della Presidenza. Circa il comportamento del collega Marattin, ricorda come non sia la prima volta che il predetto deputato abbia tenuto comportamenti provocatori, venendo anche a contatto con alcuni colleghi. In particolare ricorda come in una precedente circostanza il deputato Marattin abbia raggiunto i banchi assegnati al Gruppo Lega per rivolgersi con fare animoso al Sottosegretario Molteni. Ritiene che occorra mettere un freno a tutti gli atteggiamenti provocatori, al fine di evitare che in futuro possano verificarsi episodi anche più gravi di quelli di cui si discute nella riunione odierna.

Condivide poi la proposta di inviare una lettera ai presidenti di Gruppo che, oltre a invitare i deputati a un comportamento più consono alla dignità dell'Istituzione,

stigmatizzi l'effettuazione di foto e riprese audio e video in Aula, che assume spesso un carattere provocatorio nei confronti dei colleghi, suscettibile di innescare ulteriori tensioni. Per questo motivo ritiene che debbano essere previste sanzioni utili a scoraggiare i predetti comportamenti.

Il Questore D'Incà fa presente che il Collegio dei Questori ha proceduto all'esame istruttorio degli episodi con la consueta attenzione alla pluralità degli elementi in gioco, tenendo altresì conto del fatto che atteggiamenti provocatori vengono posti in essere da parte di tutti i Gruppi, in questa come anche nelle passate legislature. Non si può tuttavia ignorare la questione del contatto del deputato Marattin nei confronti del deputato Zolezzi, che è stata valutata meritevole di sanzione, ancorchè nella misura minima possibile.

Dopo aver fatto presente come dal suo punto di vista nel corso della passata legislatura vi sia stata una maggiore severità nell'irrogazione di sanzioni interdittive, esprime l'avviso che dopo fasi di confronto acceso registratesi in Aula negli ultimi mesi, sia ora emersa una maggiore moderazione nei comportamenti di tutti i deputati e un maggior rispetto per il decoro dell'Istituzione.

In relazione alle sollecitazioni espresse dai colleghi sulla tempistica di esame degli episodi, dopo aver precisato che il Collegio dei Questori ha concluso la propria istruttoria nell'immediatezza dei fatti, fa presente che l'Ufficio di Presidenza è stato nel frattempo impegnato nell'esame di questioni di particolare rilievo.

Il deputato Segretario Scoma ritiene che le sanzioni proposte dai deputati Questori siano di lieve entità rispetto ai fatti accaduti, che reputa gravi e lesivi del decoro dell'Istituzione. In qualità di Segretario d'Aula sedeva accanto al Presidente e ha vissuto in prima persona il lancio del fascicolo da parte del deputato Gariglio all'indirizzo del Presidente. Ritiene altresì che il comportamento provocatorio del

deputato D'Ambrosio sia anch'esso meritevole di una sanzione interdittiva, non essendo consentito denigrare nessuno all'interno di un'Aula parlamentare.

La deputata Segretaria Comaroli, dopo essersi associata all'auspicio espresso dai colleghi per un esame più tempestivo degli episodi, esprime forti perplessità sul fatto che al deputato Marattin si intenda irrogare la stessa sanzione di due giorni irrogata al deputato Fiano. Quest'ultimo, infatti, si era scusato nell'immediatezza dei fatti e non vi era stata intenzionalità nel suo gesto, mentre il deputato Marattin, oltre a non aver formulato le proprie scuse, ha tenuto anche in altre occasioni atteggiamenti provocatori, come dimostra l'episodio citato dal collega Liuni.

Dopo aver concordato con il deputato Segretario Scoma sulla valutazione del comportamento del deputato Gariglio, auspica una sanzione più severa di quella proposta dai deputati Questori per il deputato D'Ambrosio, anche per evitare che in futuro possano essere reiterati analoghi atteggiamenti provocatori, suscettibili di creare nuovi disordini in Aula.

Il Vicepresidente Rosato precisa di non aver formulato obiezioni riguardo al lavoro svolto nel merito dal Collegio dei Questori ma di aver posto una questione di metodo, relativa alla opportunità che la proposta sanzionatoria venga concordata dal Collegio dei Questori in seguito alle audizioni e non, come avviene per prassi, al termine dell'attività istruttoria. Sottolinea come il deputato Marattin, nel corso della sua audizione, abbia formulato le proprie scuse al collega Zolezzi e invita i colleghi a voler attenersi all'episodio in esame, poiché ulteriori segnalazioni di comportamenti non consoni dovranno essere eventualmente valutate in altra sede. Riconosce l'attitudine alla critica pungente del collega Marattin, ma invita altresì a considerare che anche il deputato Zolezzi non è nuovo a comportamenti provocatori nei confronti delle altre forze politiche. Ribadisce conclusivamente di ritenere inaccettabile che

la posizione del deputato D'Ambrosio sia valutata in maniera diversa e più lieve rispetto a quella dei deputati Gariglio e Marattin, in quanto proprio dal suo atteggiamento, a suo avviso volutamente provocatorio, è conseguita la turbativa dei lavori dell'Aula di cui si discute.

La deputata Segretaria Cancelleri, pur riconoscendo che il collega D'Ambrosio assume spesso un atteggiamento provocatorio nel corso dei suoi interventi, ritiene che nel caso di specie una misura più severa nei suoi confronti andrebbe a sanzionare la modalità con cui un deputato esprime la propria libera opinione in Assemblea e comporterebbe in futuro la necessità di prendere in esame qualunque intervento che provochi una forte reazione da parte di altri deputati. Concorda quindi con la proposta dei deputati Questori di inviare al deputato D'Ambrosio una lettera di richiamo, valutando eventualmente con maggiore severità analoghi comportamenti che lo stesso dovesse tenere in futuro. Ritiene invece doveroso precisare che il collega Zolezzi non ha un'indole rissosa o provocatoria, come dimostra anche la sua reazione composta al gesto del deputato Marattin, che ha consentito di non far degenerare l'episodio. Nel concordare sulla misura della sanzione proposta per il deputato Gariglio, si dichiara invece favorevole all'irrogazione di una sanzione più severa nei confronti del deputato Marattin, non per ispirarsi ai criteri sanzionatori applicati nella passata legislatura, che non ha condiviso, ma ravvisando una certa attitudine del deputato a reiterare comportamenti suscettibili di generare disordini in Aula.

Il Vicepresidente Rampelli, pur apprezzando le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio dei Questori, che reputa misurate e adeguate alle circostanze, concorda con la questione metodologica posta dal Vicepresidente Rosato. Eviterebbe poi la polemica su chi abbia innescato i disordini, ed esprime l'avviso che in un'Aula parlamentare, che è anche terreno di acceso scontro politico, vi sia

un confine sottile tra la parola esagerata e la provocazione, rimesso primariamente all'apprezzamento della Presidenza che dispone degli strumenti regolamentari per assicurare l'ordine delle sedute. Ritiene altresì che faccia parte della responsabilità dei deputati saper gestire le provocazioni, senza cedervi. Il confine che, a suo avviso, non può essere mai oltrepassato e giustifica, eventualmente, l'intervento sul piano disciplinare riguarda le fattispecie del contatto fisico di tipo violento e dell'oltraggio alla Presidenza, per il ruolo istituzionale di garanzia che quest'ultima è chiamata a svolgere. Alla luce di tali considerazioni, reputa, quindi, adeguata la proposta sanzionatoria dei deputati Questori. Riterrebbe invece opportuno che l'Ufficio di Presidenza intervenisse sulla questione delle videoriprese in Aula, la cui frequenza, a suo avviso, ha oltrepassato la misura, pur dichiarandosi scettico sulla possibilità di contenere il fenomeno.

La deputata Segretaria Tateo, dopo aver espresso condivisione sulla questione di metodo posta dal Vicepresidente Rosato, auspica una revisione della proposta sanzionatoria formulata dal Collegio dei Questori nei confronti del deputato D'Ambrosio, ritenendo insufficiente la proposta di una lettera di richiamo, nonché di quella formulata con riguardo al deputato Marattin, ritenendo lieve l'entità della sanzione proposta, in ragione della gravità del gesto compiuto e del fatto che il medesimo deputato ha già tenuto, in una precedente seduta, un comportamento analogo nei confronti del Sottosegretario Molteni. Concorda invece con la sanzione proposta per il deputato Gariglio, di cui ha apprezzato il sincero rammarico.

Il deputato Segretario Pastorino si associa anch'egli alla questione di metodo sollevata dal Vicepresidente Rosato e ritiene in via generale poco appropriato ogni paragone con l'indirizzo sanzionatorio assunto nella legislatura precedente, che era stata

caratterizzata da episodi di reiterata e grave turbativa dei lavori parlamentari. Pur concordando con le osservazioni del Vicepresidente Rampelli sulla necessità di tollerare un certo livello di scontro politico in Aula, ritiene che tale considerazione non possa diventare un alibi per chi persista in atteggiamenti provocatori. Si associa quindi alle richieste di una sanzione più severa nei confronti del deputato D'Ambrosio.

Il Questore Fontana in riferimento alla questione sollevata dal Vicepresidente Rosato assicura che la proposta sulle sanzioni che viene formulata dal Collegio in seguito all'audizione dei deputati tiene conto di quanto emerso dall'audizione oltre che della valutazione preliminare che il Collegio compie in esito all'esame istruttorio. Costata, tuttavia, come dalle audizioni odierne non siano emersi fatti nuovi dei quali il Collegio non fosse a conoscenza e tali da indurre a modificare la proposta sanzionatoria. Ricorda in proposito come nella precedente legislatura sia accaduto in più di un'occasione che la proposta sanzionatoria che i Questori avevano predisposto al termine dell'istruttoria sia stata modificata alla luce dei fatti nuovi emersi dalle dichiarazioni degli auditi, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

Con riguardo al comportamento del deputato D'Ambrosio, invita a considerare la delicatezza di intervenire sul libero esercizio di una facoltà parlamentare, atteso che un gesto è la conseguenza di un'opinione. Pertanto, nonostante il Collegio abbia rilevato l'inadeguatezza del comportamento del deputato D'Ambrosio, peraltro sanzionato nell'immediatezza anche dalla Presidenza, ritiene che la lettera di richiamo sia una misura adeguata, perché mette in guardia il deputato interessato dal reiterare in futuro analoghi comportamenti. Fa presente, a ogni modo, che le proposte formulate dal Collegio dovranno essere poi recepite dal Presidente e approvate dall'Ufficio di Presidenza, che ha la facoltà di pervenire a eventuali diverse conclusioni.

Il deputato Segretario Liuni osserva come durante il confronto parlamentare si possa accettare anche la critica politica più dura, mentre un gesto fortemente provocatorio che accompagna le parole aggrava inevitabilmente la situazione. Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà alla proposta di non irrogare una sanzione interdittiva al deputato D'Ambrosio.

Il Vicepresidente Rampelli chiarisce di non aver voluto sostenere l'impunità dei comportamenti scorretti o provocatori, bensì ricordare che essi possono essere gestiti direttamente in Assemblea attraverso la pluralità di strumenti regolamentari di cui la Presidenza dispone per assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori, e che possono giungere fino all'espulsione dall'Aula del deputato interessato. Diversamente, comportamenti di oltraggio verso la Presidenza o di contatto fisico o violenza devono invece essere presi in esame e valutati sul piano disciplinare.

Il Presidente Fico, dopo aver ricordato che il Collegio dei Questori ha svolto l'approfondimento sul comportamento tenuto dal deputato D'Ambrosio sulla base delle sollecitazioni emerse nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza sull'argomento, dichiara di ritenere equilibrata la proposta sanzionatoria conclusiva formulata dal Collegio. Per il deputato Marattin si propone l'applicazione della sanzione interdittiva nella misura minima di due giorni, e per il deputato Gariglio la sanzione interdittiva di tre giorni a causa di un gesto rivolto alla Presidenza che appare grave anche sul piano simbolico, come rimarcato dal Vicepresidente Rampelli. Sottolinea come anche in quest'ultimo caso sia stata proposta una sanzione di entità lievemente superiore a quella minima prevista dal Regolamento, perché, pur essendo sua intenzione contenere il più possibile, nel corso della legislatura, l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei deputati, ritiene che alcuni comportamenti debbano

necessariamente essere valutati sul piano disciplinare.

Concorda con il Questore Fontana sul fatto che la proposta di invio di una lettera di richiamo al deputato D'Ambrosio debba essere intesa come primo monito a non reiterare comportamenti provocatori suscettibili di turbare l'ordinato svolgimento dei lavori. Atteso che egli stesso nell'immediatezza dei fatti ha più volte censurato il comportamento del predetto deputato e considerata la delicatezza di intervenire sul libero svolgimento di una funzione parlamentare, ritiene sufficiente per il momento l'invio di una lettera di richiamo; qualora poi il deputato dovesse persistere in analoghi comportamenti, si potrebbe valutare un diverso intervento sanzionatorio. Dichiara dunque di fare propria la proposta del Collegio dei Questori che sottoporrà all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Aggiunge altresì che in relazione alla questione dell'effettuazione delle foto e delle riprese audio e video in Aula è opportuno svolgere un approfondimento e conferisce al Collegio dei Questori un mandato istruttorio in tal senso, che includa anche eventuali ipotesi di interventi di natura regolamentare.

Dopo che il Vicepresidente Rosato ha dichiarato di non condividere le conclusioni esposte, che identificano nei soli deputati appartenenti al Gruppo Partito democratico i responsabili di quanto accaduto, il Presidente Fico fa presente che con la lettera di richiamo viene riconosciuto e stigmatizzato l'atteggiamento provocatorio tenuto dal deputato D'Ambrosio.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha espresso perplessità sulla proposta di sanzionare nella stessa misura i deputati Fiano e Marattin, che si sono resi protagonisti di due episodi molto diversi, il Presidente Fico, nell'invitare a considerare le specificità di ciascun episodio senza formulare paragoni tra situazioni differenti, ricorda altresì che

nonostante l'assenza di intenzionalità il deputato Fiano ha compiuto un gesto intrinsecamente pericoloso. Fa inoltre presente che trattandosi dei primi casi in cui vengono irrogate sanzioni, è preferibile mantenere un atteggiamento di equilibrio.

Il Vicepresidente Rosato nel prendere atto che la proposta di irrogare sanzioni interdittive riguarda solo deputati del Gruppo Partito democratico, ritiene che si tratti di una decisione di carattere politico, atteso che, a suo avviso, in precedenti occasioni di scontri fra deputati in Aula si è tenuto un atteggiamento di maggior tolleranza.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha chiesto se sia possibile rinviare, anche di poche ore, la decisione, il Presidente Fico, nel ricordare l'ampia discussione svolta sul punto, ritiene preferibile procedere con le votazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva: la proposta di irrogare al deputato Gariglio la sanzione della censura con tre giorni di interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari per l'episodio relativo alla seduta del 14 febbraio 2019 (*Allegato 1*), la proposta di irrogare al deputato Marattin la sanzione della censura con due giorni di interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari per l'episodio relativo alla seduta del 14 febbraio 2019 (*Allegato 2*) e la proposta di inviare una lettera di censura al deputato D'Ambrosio per il comportamento tenuto nel corso della seduta del 14 febbraio 2019.

La riunione termina alle ore 11.

ALLEGATO 1

Sanzioni nei confronti di un deputato ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

preso in esame l'episodio, verificatosi nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019, che ha riguardato il deputato Gariglio;

preso atto degli esiti dell'istruttoria del Collegio dei deputati Questori;

convocato il deputato interessato dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati;

viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 3 luglio 2019;

visti gli articoli 12 e 60 del Regolamento della Camera dei deputati;

delibera:

di irrogare, con decorrenza immediata, la sanzione della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo di tre (3) giorni di seduta al deputato Gariglio.

ALLEGATO 2

Sanzioni nei confronti di un deputato ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

preso in esame l'episodio, verificatosi nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2019, che ha riguardato il deputato Marattin;

preso atto degli esiti dell'istruttoria del Collegio dei deputati Questori;

convocato il deputato interessato dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati;

viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 3 luglio 2019;

visti gli articoli 12 e 60 del Regolamento della Camera dei deputati;

delibera:

di irrogare, con decorrenza immediata, la sanzione della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo di due (2) giorni di seduta al deputato Marattin.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 4 luglio 2019, ore 9,35

SOMMARIO

1) Serie di incontri sul tema: “Il 1919: Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia.”	Pag.	17
2) Assestamento del programma settoriale dell’Ufficio Stampa per l’anno 2019	»	17
3) Consulenza per il Fondo di previdenza per il personale	»	17
4) Distribuzione delle <i>app geoCamera</i> agli iscritti all’Associazione della stampa parlamentare	»	17
5) Richiesta di iniziativa di valorizzazione di prodotti	»	17
6) Servizio di manutenzione di dissuasori mobili	»	17
7) Richiesta di reiscrizione all’assistenza sanitaria integrativa dei deputati	»	18
8) Indagine di mercato concernente la fornitura delle medagliette parlamentari in oro ...	»	18

1) Serie di incontri sul tema: “Il 1919: Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia.”.

Il Collegio autorizza una spesa per lo svolgimento degli incontri in titolo.

2) Assestamento del programma settoriale dell’Ufficio Stampa per l’anno 2019.

Il Collegio approva un assestamento del programma in titolo in materia di incarichi di grafico *web editor* e *video editor maker* per la realizzazione di video e contributi per la *WebTv* e il canale *YouTube*.

3) Consulenza per il Fondo di previdenza per il personale.

Il Collegio autorizza la spesa per la verifica attuariale annuale attinente all’equilibrio gestionale del Fondo di previdenza del personale.

4) Distribuzione delle *app geoCamera* agli iscritti all’Associazione della stampa parlamentare.

Il Collegio autorizza gli interventi per l’operazione di distribuzione in titolo senza oneri per il bilancio della Camera dei deputati.

5) Richiesta di iniziativa di valorizzazione di prodotti.

Il Collegio autorizza l’iniziativa in titolo senza oneri a carico del bilancio della Camera e delibera che, a decorrere dalla data odierna, il Collegio autorizzerà lo svolgimento di non più di un’iniziativa al mese, con esclusione di quelle che prevedano la preparazione di piatti caldi.

6) Servizio di manutenzione di dissuasori mobili.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per

l'affidamento del servizio in titolo.

7) Richiesta di reiscrizione all'assistenza sanitaria integrativa dei deputati.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

8) Indagine di mercato concernente la fornitura delle medagliette parlamentari in oro.

Il Collegio delibera di informare i deputati sui risultati dell'indagine di mercato per la fornitura delle medagliette in titolo, i cui oneri di realizzazione saranno integralmente a carico dei richiedenti.

La riunione termina alle ore 10,05.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati, Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 9 luglio 2019, ore 13,05

SOMMARIO

1) Conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 e nota di variazione al bilancio di previsione 2019	Pag. 19
2) Esame dell'accordo sottoscritto il 3 luglio 2019 dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in tema di disciplina dei congedi parentali e di riscatto di periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo	» 26
3) Relazione del Collegio dei deputati Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2018 (art. 15-ter, comma 6, Regolamento della Camera)	» 28

1) Conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 e nota di variazione al bilancio di previsione 2019.

Il Presidente Fico avverte che nella riunione odierna l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare il conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 e la nota di variazione al bilancio di previsione 2019, approvati dal Collegio dei deputati Questori, la cui documentazione è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza il 3 luglio.

Ricorda che il bilancio di previsione 2019 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 20 dicembre 2018 e che la nota di variazione in esame registra le modifiche derivanti dalla chiusura dell'esercizio di competenza 2018 e dalle decisioni assunte dagli organi di direzione politica nei primi mesi dell'anno corrente.

Chiede quindi ai deputati Questori di illustrare i documenti di bilancio all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

Il Questore Fontana fa presente che la documentazione inviata ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza illustra nel dettaglio il quadro finanziario generale e le stime relative ai principali aggregati di cui i documenti di bilancio si compongono. A tale documentazione rinvia pertanto per brevità, avvertendo che si limiterà a evidenziare, a nome del Collegio, gli aspetti maggiormente rilevanti che caratterizzano la decisione di bilancio per l'anno 2019 e il triennio 2019-2021.

Il dato principale riguarda la restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato, che anche nell'anno in corso, come accade ininterrottamente dal 2013, il Collegio dei Questori propone di effettuare. La proposta è, in particolare, nel senso di riversare al bilancio dello Stato, nel 2019, la somma di 100 milioni di euro, che rappresenta la più elevata restituzione di sempre.

Nel sottolineare come tale restituzione costituisca una tappa di un percorso iniziato oramai da diversi anni, precisa che, complessivamente, le restituzioni effettuate dalla Camera a partire dal 2013 ammontano

a 385 milioni di euro: 200 milioni sono stati restituiti nella precedente legislatura (in quattro anni, dal 2013 al 2017) e 185 milioni nella legislatura in corso (nel biennio 2018-2019).

L'importo delle restituzioni è aumentato progressivamente, di anno in anno, dai 10 milioni di euro del 2013 ai 47 milioni di euro del 2016, per pervenire a 85 milioni di euro lo scorso anno e, appunto, a 100 milioni di euro nell'esercizio in corso. Per effetto della restituzione proposta per il 2019, l'avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi va ad attestarsi, a conclusione dell'esercizio 2019, a 253,9 milioni di euro e, a conclusione del triennio 2019-2021, a 271,5 milioni di euro.

Va per altro ricordato al riguardo come tali somme siano comprensive di 77 milioni di euro, accantonati nell'avanzo di amministrazione in relazione al contenzioso in essere con la società Milano 90 originato dal recesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti palazzi Marini.

Al netto di tale somma, l'ammontare dell'avanzo di amministrazione che, a conclusione dell'esercizio 2019, si rinvia all'esercizio successivo è pari dunque a 176,9 milioni di euro e l'avanzo da rinviare al triennio successivo a quello in corso è pari a 194,5 milioni di euro.

L'ammontare della restituzione ha dunque l'effetto di ridurre l'entità netta dell'avanzo di amministrazione, grazie all'impiego dell'intero avanzo accertato al termine dell'esercizio 2018 - 52,3 milioni di euro - e di una cospicua quota dell'avanzo proveniente dagli esercizi precedenti, pari a 47,7 milioni.

Sottolinea in proposito come l'ammontare della restituzione proposta abbia alla sua base ragioni sostanziali, legate al progressivo mutamento del contesto entro cui essa è maturata.

Per quanto riguarda l'accantonamento nell'avanzo di amministrazione dei 77 milioni di euro legati al contenzioso con la società Milano 90, evidenzia come tale somma, corrisponda ai canoni per locazione e servizi

accessori non versati in conseguenza del recesso anticipato dai ricordati contratti.

Tuttavia, nelle decisioni di bilancio assunte in passato è sempre stata tenuta ben presente anche la circostanza che la società in questione aveva richiesto al tribunale di Roma la condanna della Camera al pagamento di una somma di oltre 290 milioni di euro, comprensiva anche del risarcimento dei danni che la società ritiene di aver subito in ragione del recesso anticipato.

In questa condizione, le decisioni sulle restituzioni al bilancio dello Stato effettuate negli anni scorsi - pure cospicue - si sono sempre fatte carico di preservare un livello generale dell'avanzo di amministrazione congruente con l'eventualità di una condanna dell'Istituzione ai danni.

Nello scorso mese di aprile, tuttavia, il tribunale di Roma, decidendo in primo grado sul contenzioso in questione, ha rigettato tutte le domande presentate dalla società Milano 90 e ha interamente accolto gli argomenti prospettati dalla Camera. In questo senso, il progressivo consolidarsi della posizione giuridica della Camera - che ovviamente potrà essere formalmente definita solo dopo l'esaurimento del contenzioso - ha consentito al Collegio di formulare una proposta di restituzione i cui effetti determinano un sensibile abbassamento del livello dell'avanzo di amministrazione.

In proposito, evidenzia la necessità di tenere presente anche un aspetto istituzionale non secondario. Pur essendo vero, infatti, che la restituzione di 100 milioni di euro al bilancio dello Stato nell'anno in corso risulta compatibile con la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio della Camera nel triennio 2019-2021, non si deve tuttavia dimenticare che il mantenimento di un avanzo di amministrazione di adeguata consistenza appare indispensabile sia in relazione alla copertura di eventuali spese non prevedibili, sia, più in generale, in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia finanziaria della Camera nella programmazione delle proprie attività,

anche di carattere straordinario.

Questa valutazione sarà tanto più rilevante ove si consolidi anche nei prossimi anni l'indirizzo di riversare al bilancio dello Stato l'intero avanzo di amministrazione accertato al termine di ciascun esercizio di competenza.

Sempre rinviando per il dettaglio ai dati finanziari evidenziati nei prospetti inviati ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza e alla relativa illustrazione, ritiene importante, in linea generale, richiamare in questa sede come la spesa della Camera per il 2019, al netto della restituzione al bilancio dello Stato, si riduca rispetto all'anno precedente di 9,7 milioni di euro, dunque nella misura percentuale dell'uno per cento.

Si tratta di un risultato positivo, tanto più significativo ove si consideri che la spesa della Camera registra un *trend* discendente sin dal 2012, con la sola eccezione dell'anno di transizione tra la scorsa e la presente legislatura.

Passando ai singoli aggregati, osserva come anch'essi espongano dati senz'altro positivi.

Le misure di contenimento dell'ammontare dell'indennità parlamentare e dei rimborsi, prorogate lo scorso dicembre sino al 31 dicembre 2021, consentono di conseguire nel 2019 una minore spesa, rispetto all'andamento tendenziale, pari a circa 43 milioni di euro (se si considerano le minori entrate correlate, si tratta di un miglioramento del saldo di bilancio di circa 41 milioni di euro).

Anche la spesa per il personale dipendente evidenzia nel 2019 una riduzione di 4,7 milioni di euro (2,21 per cento in meno) rispetto alle previsioni definitive per il 2018.

La spesa per beni e servizi, riferita al complesso della categoria, si mantiene sul livello del 2018.

Un riferimento merita infine la spesa previdenziale.

In proposito, il bilancio all'esame espone due fondi di nuova istituzione. Nel primo di essi sono accantonate le somme, pari a 45,6 milioni di euro, che non vengono erogate ai deputati cessati dal mandato per effetto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa

al ricalcolo secondo il metodo contributivo delle prestazioni previdenziali in favore degli ex deputati.

Nel secondo sono accantonate le somme, pari a circa 20 milioni di euro, che non vengono erogate ai dipendenti della Camera in pensione per effetto dell'applicazione ai medesimi del contributo straordinario sui trattamenti più elevati.

In entrambi i casi, le prestazioni in favore degli aventi diritto hanno conosciuto una significativa riduzione, di importo complessivo corrispondente ai fondi in questione, evidenziata dalle specifiche voci di spesa relative ai trattamenti diretti e di reversibilità.

Per concludere, il Collegio dei Questori ritiene di dover sottolineare come anche il bilancio di previsione 2019 e l'unito bilancio triennale 2019-2021, come già i bilanci relativi ai due precedenti trienni, possano senz'altro dirsi in equilibrio.

Fermo restando il livello della dotazione fissato sino al 2021 e al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni di riferimento il totale delle entrate copre infatti interamente il totale delle spese.

Ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti affinché tale condizione possa essere preservata e resa strutturale, proseguendo e affinando ulteriormente la politica di contenimento e di revisione della spesa consolidatasi nel corso oramai di un decennio.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore Fontana e chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Il Vicepresidente Rosato, dopo aver ringraziato i deputati Questori per il lavoro svolto, nonché l'Amministrazione per la consueta collaborazione assicurata al Collegio in occasione della predisposizione del conto consuntivo e della nota di variazione all'esame, osserva come, a suo avviso, la Camera dei deputati non debba agire nel senso di porsi a priori obiettivi di risparmio e di conseguenti

restituzioni al bilancio dello Stato. Senza venir meno al proprio dovere di contenere i costi dell'Istituzione e di operare nel rispetto dei principi di buona amministrazione, ritiene che la Camera non possa esimersi dall'affrontare alcune questioni alla cui soluzione si potrebbe provvedere utilizzando una quota dei risparmi realizzati. Se, invece, l'Ufficio di Presidenza ritenesse di dover prioritariamente conseguire risparmi, riterrebbe più efficace dal punto di vista degli equilibri di finanza pubblica ridurre l'ammontare della dotazione annuale richiesta dalla Camera per il proprio funzionamento.

Ribadisce quindi di non essere contrario, in generale, ad operazioni di risparmio connesse a una più razionale allocazione delle risorse a disposizione.

Segnala, innanzitutto, la questione degli effetti distorsivi determinati, a suo avviso, dal ricorso alla esternalizzazione di taluni servizi. Richiama in particolare l'attenzione sulle condizioni contrattuali e sull'entità del trattamento economico di cui beneficia il personale dipendente dalle imprese fornitrici di servizi presso le sedi della Camera. Suppone che si tratti di contratti stipulati in periodi risalenti e, senza voler imputare alcuna responsabilità agli organi della Camera attualmente in carica, chiede che si proceda a una ricognizione degli istituti contrattuali e del trattamento economico applicati ai predetti lavoratori. È infatti dell'opinione che la Camera debba operare tenendo conto delle condizioni dei predetti lavoratori, eventualmente anche riducendo la quota di risparmi conseguiti.

Considera parimenti urgente una riflessione riguardante la situazione di quei lavoratori che svolgono da molti anni attività presso gli Uffici della Camera in base a contratti di somministrazione di lavoro.

Altrettanto meritevole dell'attenzione dell'Ufficio di Presidenza è, a suo avviso, la questione del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati – affrontata più volte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza delle ultime legislature –, che ritiene possa essere risolta attraverso una decisione politica che

scelga di destinarvi una parte dei risparmi realizzati in altri ambiti di spesa.

Il deputato Segretario Pastorino, associandosi alle considerazioni svolte dal Vicepresidente Rosato, chiede che il Collegio dei deputati Questori predisponga un quadro d'insieme relativo agli appalti dei servizi che la Camera ha esternalizzato, al fine di aprire una discussione più approfondita, in Ufficio di Presidenza, sugli istituti contrattuali e sul trattamento economico applicati ai dipendenti dalle imprese fornitrici. Ritiene anch'egli, infatti, come il Vicepresidente Rosato, che l'Istituzione abbia il dovere di adoperarsi affinché sia garantito un trattamento adeguato a chiunque svolga prestazioni di lavoro subordinato all'interno delle sue sedi.

Preannuncia quindi la presentazione al progetto di bilancio interno per il 2019 di alcuni atti di indirizzo, che verteranno, tra l'altro, sul tema del rapporto di lavoro fra i deputati e i loro collaboratori e sulla situazione – cui ha accennato nella relazione il Questore Fontana, che ringrazia – dei lavoratori ex dipendenti della società Milano 90, alcuni dei quali svolgono prestazioni lavorative a tempo parziale, per poche ore settimanali, nell'ambito di servizi che la Camera ha esternalizzato, mentre altri sono tuttora senza lavoro e senza prospettive.

Il Questore Fontana, dopo avere dichiarato la disponibilità del Collegio a procedere agli approfondimenti richiesti e a fornire ai colleghi ulteriori elementi di conoscenza in merito agli appalti dei servizi esternalizzati, precisa che da circa dodici anni non sono più in essere presso la Camera contratti di somministrazione di lavoro. Fa presente inoltre, con riferimento agli appalti di servizi, che i relativi contratti sono stipulati all'esito di procedure di gara che si svolgono nella massima trasparenza e nel rigoroso rispetto della normativa vigente, che richiede l'applicazione, da parte dei soggetti aggiudicatari delle procedure di gara, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto cui appartengono. Aggiunge, a tale

riguardo, che il merito dei rapporti di lavoro – tempi di lavoro e modalità di impiego dei lavoratori – è affidato esclusivamente alla trattativa tra appaltatori e organizzazioni sindacali dei lavoratori o singoli lavoratori. Ricorda, peraltro, come la Camera, in più occasioni, abbia dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti dei lavoratori impiegati dalle ditte appaltatrici che operano presso le proprie sedi, intervenendo in via diretta per il pagamento delle mensilità di retribuzione non corrisposte dalle ditte medesime, come è accaduto per i dipendenti della società Milano 90 e, più di recente, per quelli di un'altra impresa.

Ribadisce quindi la diponibilità a fornire ai colleghi gli elementi informativi richiesti, assicurando che il Collegio dei deputati Questori continuerà a farsi carico di eventuali situazioni di disagio dei lavoratori analoghe a quelle in precedenza richiamate, nel rispetto delle condizioni alle quali l'ordinamento subordina l'intervento diretto del committente.

Il deputato Segretario Colucci, dopo avere rivolto un ringraziamento al Questore Fontana e al Collegio dei Questori nel suo complesso per la relazione e per il lavoro svolto, rileva come la Camera dei deputati non possa avere come obiettivo esclusivo quello di realizzare risparmi di spesa, ma debba anche valutare in quali modi le risorse disponibili debbano essere allocate per consentire all'Istituzione di funzionare nel modo migliore possibile. Al riguardo, suggerisce di individuare una metodologia di lavoro attraverso la quale, secondo le direttive che vorrà impartire il Presidente della Camera, tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza possano contribuire all'individuazione delle priorità utili ad allocare le risorse disponibili, al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Istituzione. A suo avviso, uno dei temi sui quali l'organo di direzione politica deve compiere ulteriori sforzi è quello, già segnalato più volte nel corso della presente legislatura, dell'assegnazione ai deputati di spazi adeguati alle loro necessità di lavoro.

Per quanto riguarda le ragioni che hanno indotto il Collegio dei Questori a istituire un'apposita voce in cui accantonare ed evidenziare i risparmi di spesa derivanti dal ricalcolo dei trattamenti previdenziali erogati ai deputati cessati dal mandato, ne riconosce la ragionevolezza, non soltanto per la conformità di tale operazione contabile al principio generale di prudenza che presiede alla redazione dei bilanci finanziari di previsione, ma soprattutto perché rimane convinto della illegittimità della delibera che ha stabilito doversi procedere al predetto ricalcolo.

Nel dichiarare infine il proprio voto favorevole all'approvazione dei documenti di bilancio all'esame, ribadisce l'opportunità di individuare un metodo di lavoro che aiuti a individuare le priorità di spesa e che consenta di correggere alcuni effetti determinati dalle cosiddette esternalizzazioni dei servizi, segnalati dai colleghi Rosato e Pastorino, perché ritiene che la Camera, pur essendo terza rispetto ai rapporti di lavoro tra le imprese appaltatrici e i loro dipendenti, debba comunque adoperarsi, anche a tutela della propria immagine, affinché siano corretti eventuali effetti distorsivi.

Il Vicepresidente Rampelli, ribadendo i concetti già espressi nel corso di precedenti riunioni, dichiara di essere d'accordo con i colleghi che, prima di lui, hanno rilevato come la Camera non possa continuare a perseguire una politica di risparmio a tutti i costi, ma debba innanzitutto sentirsi investita della responsabilità di far funzionare l'Istituzione al meglio.

A suo avviso la Camera, pur essendo estranea ai rapporti contrattuali tra le imprese appaltatrici dei servizi esternalizzati e i loro dipendenti, non può tollerare che tali soggetti applichino condizioni contrattuali non idonee a garantire ai propri dipendenti una vita dignitosa.

Nel ringraziare il Collegio dei deputati Questori per il lavoro svolto – con la laboriosità e la precisione consuete –, ritiene che, al di là di valutazioni attinenti più

strettamente al piano giuridico-formale, sia compito dell'Organo di direzione politica assicurare che il funzionamento dell'Istituzione appaia, anche alla pubblica opinione, esemplare sotto ogni profilo.

Ricorda, infine, di avere avanzato la proposta di costituire una fondazione-museo della Camera dei deputati, alla quale potrebbe essere assegnata la gestione delle visite dei cittadini al patrimonio artistico custodito presso le sedi della Camera, prevedendo il pagamento di un biglietto d'ingresso, che porterebbe anche risorse aggiuntive al bilancio della Camera. Nel rilanciare tale proposta, dichiara la propria disponibilità a collaborare ai fini della relativa istruttoria con il Collegio dei deputati Questori.

La Vicepresidente Spadoni osserva, con riferimento alle questioni connesse alla regolamentazione del rapporto di lavoro tra i deputati e i loro collaboratori, che l'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una disciplina analoga a quella vigente presso il Parlamento europeo – presso il quale i collaboratori sono retribuiti direttamente dall'Istituzione – comporterebbe anche l'assolvimento, per alcune centinaia di soggetti, di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa lavoristica, previdenziale e fiscale. Rileva come nell'attuale situazione di grave carenza di personale appaia difficilmente ipotizzabile che l'Amministrazione possa farsi carico della gestione delle pratiche concernenti i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari, almeno fino a quando non saranno state espletate le nuove procedure di reclutamento.

Pur condividendo, in linea generale, la necessità di operare affinché l'Istituzione parlamentare possa funzionare al meglio, ritiene che vi siano settori nei quali è ancora possibile conseguire ulteriori risparmi senza incidere sull'operatività della Camera. In particolare, è dell'opinione che possano essere ridotte la spesa relativa ai trasporti e quella per i servizi di ristorazione per i deputati, eliminando, in quest'ultimo caso, la quota a carico della

Camera e imputando l'intero costo del servizio ai colleghi che ne usufruiscono.

Chiede infine di avere delucidazioni sull'istituto delle pensioni di grazia.

Il Questore D'Incà ribadisce che il Collegio dei deputati Questori ha valutato con la dovuta attenzione le situazioni di disagio segnalate dal personale dipendente delle imprese appaltatrici di servizi che operano presso le sedi della Camera. Di tale atteggiamento costituisce testimonianza, ad esempio, il pagamento delle retribuzioni che la Camera ha di recente effettuato, in via diretta, ai dipendenti di un'azienda che svolge il servizio di pulizia presso alcune sedi della Camera.

Manifestando la disponibilità a valutare le considerazioni svolte dai colleghi nel corso della discussione per migliorare ulteriormente la conduzione dei servizi esternalizzati, fa presente che, per tutti gli appalti, la scelta del contraente ha luogo nella massima trasparenza, utilizzando gli strumenti forniti dalla Consip, tra i quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Giudica non percorribile, allo stato, la strada di una riduzione della dotazione annuale, soprattutto in considerazione del fatto che i nuovi reclutamenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza, unitamente al progressivo collocamento in quiescenza dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per andare in pensione, produrranno un incremento della spesa complessiva per il personale. In tale contesto, lo *stock* dell'avanzo di amministrazione consentirà di mitigare l'impatto di questi fattori sui conti della Camera e di salvaguardare l'equilibrio del bilancio, pur non essendo da escludere, a suo avviso, che in futuro possano maturare condizioni e considerazioni diverse riguardo a tale aspetto della gestione finanziaria.

Passando al dato relativo alla restituzione al bilancio dello Stato che sarà disposta nel 2019, rivolge un ringraziamento a quanti hanno reso possibile il percorso virtuoso delle restituzioni iniziato nel 2013 e proseguito

negli anni successivi. Tiene a ribadire, in proposito, come la Camera abbia riversato al bilancio dello Stato, dal 2013 al 2019, la somma complessiva di 385 milioni di euro, di cui 185 nella legislatura in corso. Richiama, quindi, i dati riferiti all'ammontare dell'avanzo di amministrazione, al netto della restituzione di 100 milioni di euro nell'esercizio in corso, e agli accantonamenti prudenziali connessi al contenzioso con la società Milano 90, al ricalcolo secondo il metodo contributivo delle prestazioni previdenziali in favore dei deputati cessati dal mandato e all'applicazione del contributo straordinario sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti ai dipendenti in quiescenza.

Comprendendo le ragioni che possono avere indotto alcuni colleghi a rappresentare l'esigenza di disporre di ulteriori elementi informativi in merito a talune questioni più complesse, assicura che il Collegio ha curato la predisposizione dei documenti di bilancio in esame prestando attenzione a ogni dettaglio, anche minimo, svolgendo, con la collaborazione dell'Amministrazione che ringrazia, un lavoro molto importante e proficuo, le cui risultanze sono state condivise dall'intero Collegio. Per tali motivi, auspica vivamente che l'Ufficio di Presidenza possa esprimere il più ampio consenso sulla proposta di approvazione del conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 e della nota di variazione al bilancio di previsione 2019.

Il Vicepresidente Rosato tiene a precisare di non avere mai inteso mettere in dubbio che le procedure di gara relative agli appalti dei servizi esternalizzati si svolgano, presso la Camera dei deputati, nella massima trasparenza.

Chiarisce quindi come nel suo precedente intervento non abbia inteso imputare né ai deputati Questori né all'Amministrazione la situazione di disagio lamentata dai dipendenti delle imprese appaltatrici dei predetti servizi, che a suo avviso è da ricondurre, per un verso, alla scelta di comprimere sempre più i costi dell'Istituzione e, dall'altro, in

misura maggiore, alle dinamiche che hanno caratterizzato il mercato del lavoro in Italia nell'ultimo decennio.

Ritiene tuttavia che in alcuni settori di attività – ad esempio, quelli delle iniziative che si svolgono presso le sale ubicate nei vari palazzi – si potrebbe valutare l'impiego di ulteriori unità di personale esterno.

Precisa altresì che non ha inteso addebitare all'Organo di direzione politica in carica la mancata soluzione delle questioni attinenti al rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, problema annoso che non ha trovato soluzioni nel corso delle ultime legislature. Pur ritenendo fondate le osservazioni formulate dalla Vicepresidente Spadoni con riferimento all'ipotesi di remunerazione diretta dei collaboratori da parte della Camera – dalla cui attuazione discenderebbero difficoltà di gestione amministrativa alla luce dell'attuale organico –, è dell'avviso che all'individuazione di un problema debbano seguire un'assunzione di responsabilità e un conseguente impegno a elaborare una soluzione.

Ritiene conclusivamente che sia giunto il momento di presentare delle proposte volte a definire una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, consentendo all'Ufficio di Presidenza di verificare se qualcuna di esse possa essere accolta, ovvero se occorra prendere atto dell'impossibilità di approvare una nuova regolamentazione che corrisponda maggiormente alle aspettative dei collaboratori e dei deputati.

Il Presidente Fico, rispondendo al Vicepresidente Rosato, conferma l'impegno ad affrontare il tema del rapporto di lavoro tra i deputati e i loro collaboratori.

Preannuncia quindi che a breve trasmetterà ai colleghi il testo di una proposta in materia, sulla quale sarà poi aperta una discussione nella sede dell'Ufficio di Presidenza, in modo da consentire a tutti i componenti la possibilità di esprimere le proprie valutazioni e di formulare eventuali proposte migliorative, nel

quadro dell'attuazione degli ordini del giorno presentati al bilancio interno del 2018 e accolti.

Per quanto riguarda le considerazioni riferite alla restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato che la Camera effettuerà nel 2019, osserva come proseguire in una politica di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa non implichi rinunciare alla qualità dei servizi e agli investimenti di cui l'Istituzione necessita, com'è testimoniato dal fatto che, dopo dodici anni, grazie al lavoro svolto con comunione d'intenti dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, la Camera si accinge ad attivare nuove procedure di reclutamento – rispettando il cronoprogramma approvato all'inizio di giugno – per tutte le categorie di personale il cui organico è risultato significativamente ridotto.

Nel rilevare come l'assunzione di nuovo personale possa essere considerato l'investimento principale finora effettuato, osserva peraltro che alla medesima logica di incremento qualitativo dei servizi della Camera sono da ricondurre, tra l'altro, la realizzazione del Portale delle Commissioni parlamentari di inchiesta e le numerose iniziative di formazione della Camera rivolte ai giovani.

Ribadisce pertanto che il percorso intrapreso è diretto non soltanto al conseguimento di ulteriori risparmi, nei settori in cui è ancora possibile perseguire tale risultato, ma anche all'impiego di maggiori risorse laddove queste sono necessarie per migliorare la qualità dell'azione complessiva dell'Istituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la deliberazione di approvazione del conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018.

L'Ufficio di Presidenza approva il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (*Allegato 1*).

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone dunque in votazione la deliberazione di approvazione della nota di

variazione al bilancio di previsione della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018.

L'Ufficio di Presidenza approva la nota di variazione al bilancio di previsione della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (*Allegato 2*).

Il Presidente Fico ricorda che sulla base del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione generale del conto consuntivo per l'anno 2018 e del progetto di bilancio della Camera per il 2019 avrà luogo lunedì 22 luglio, giornata entro la quale dovranno essere presentati anche gli ordini del giorno riferiti al bilancio interno, mentre il seguito dell'esame è previsto per la seduta di giovedì 1° agosto.

2) Esame dell'accordo sottoscritto il 3 luglio 2019 dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in tema di disciplina dei congedi parentali e di riscatto di periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo.

Il Presidente Fico fa presente che, sulla base degli indirizzi per la contrattazione approvati dall'Ufficio di Presidenza lo scorso 5 giugno, il Comitato per gli affari del personale ha svolto la trattativa con le organizzazioni sindacali in materia di recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali, nonché di recepimento delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 4 del 2019 in tema di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo.

A conclusione della predetta trattativa, il 3 luglio scorso, il Comitato per gli affari del personale e i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, su cui invita la Presidente del Comitato Spadoni a riferire all'Ufficio di Presidenza.

La Vicepresidente Spadoni ricorda che,

sulla base degli indirizzi per la contrattazione approvati dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 36 del 5 giugno 2019, nella riunione del Comitato per gli affari del personale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali del 18 giugno scorso è stata avviata la trattativa in materia di recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali, nonché di recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in tema di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo.

La trattativa è stata avviata con la definizione del calendario e la consegna alle organizzazioni sindacali del testo base.

Nel prescritto termine del 24 giugno 2019, sono pervenuti due soli emendamenti, entrambi da parte di un unico sindacato.

Il Comitato per gli affari del personale in composizione togata ha esaminato le due proposte emendative nella riunione del 2 luglio scorso, ritenendo di poter accogliere quella relativa alla durata massima del periodo di fruizione del congedo parentale in presenza di un solo genitore, che passerebbe così da dieci a undici mesi, senza che questo comporti maggiori oneri finanziari.

Nella riunione del Comitato per gli affari del personale del 3 luglio 2019, il testo dell'accordo, comprensivo dell'emendamento che è stato accolto, è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione.

Sottopone quindi all'Ufficio di Presidenza la valutazione dell'accordo così concluso, ai fini della sua approvazione definitiva, dichiarandosi disponibile a rispondere a eventuali richieste di chiarimenti.

Il Presidente Fico ringrazia la Presidente del Comitato per gli affari del personale Spadoni e chiede se vi siano colleghi che desiderano intervenire.

Il deputato Segretario Pastorino dichiara di ritenere molto soddisfacente il risultato raggiunto dal Comitato per gli affari del personale, di cui fa parte. Fa quindi presente che è stato fatto pervenire alle organizzazioni sindacali del personale della Camera, affinché esprimessero i loro pareri al riguardo, il documento recante principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di consiglieri parlamentari, e chiede al riguardo per quali motivi tale documento non sia stato messo a disposizione anche dei deputati che fanno parte del Comitato affinché potessero esprimere a loro volta proprie osservazioni o proposte.

La Vicepresidente Spadoni chiarisce che nell'ultima riunione del Comitato per gli affari del personale allargato alle rappresentanze sindacali dei dipendenti aveva informato il Comitato che il documento recante principi e criteri direttivi per lo svolgimento della procedura concorsuale per il reclutamento di consiglieri parlamentari sarebbe stato messo a disposizione delle rappresentanze sindacali dei dipendenti affinché esprimessero un parere al riguardo, come previsto dalla normativa interna.

Il deputato Segretario Colucci ringrazia la Vicepresidente Spadoni per il proficuo lavoro che il Comitato per gli affari del personale sta svolgendo, a suo avviso anche grazie al clima di collaborazione instaurato con le organizzazioni sindacali del personale, alle quali dà atto di avere sottoscritto anche accordi di cui non dividevano *in toto* il contenuto.

Ritenendo che lo spirito di apertura e di collaborazione così dimostrato debba essere colto e messo a frutto, valuta favorevolmente la proposta, prospettata dalle organizzazioni sindacali nell'ultima riunione del Comitato per gli affari del personale, di creare un'occasione di confronto prima della formulazione definitiva dei testi da sottoporre all'Ufficio di Presidenza. In tal senso

sarebbe necessario, tuttavia, che i documenti fossero anticipatamente condivisi dai membri del Comitato, in modo da porre le basi per un più efficace dialogo tra le parti.

Il Presidente Fico ricorda che la competenza a deliberare l'approvazione dei bandi di concorso è attribuita all'Ufficio di Presidenza e non al Comitato per gli affari del personale. Avverte quindi che, esaurita la fase di consultazione sindacale, ai membri dell'Ufficio di Presidenza sarà inviata una bozza del primo bando di concorso, sulla quale ciascuno potrà esporre le proprie valutazioni ed eventuali proposte nella prossima riunione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione l'approvazione dell'accordo sottoscritto il 3 luglio 2019 dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in tema di disciplina dei congedi parentali e di riscatto dei periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo.

L'Ufficio di Presidenza approva l'accordo sottoscritto il 3 luglio 2019 dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in tema di disciplina dei congedi parentali e di riscatto dei periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo (*Allegato 3*).

3) Relazione del Collegio dei deputati Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2018 (art. 15-ter, comma 6, Regolamento della Camera).

Il Presidente Fico ricorda che l'articolo 15-ter del Regolamento della Camera prevede che il Collegio dei Questori riferisca all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze del controllo da esso svolto sulla conformità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari alle vigenti prescrizioni regolamentari; ciò costituisce il presupposto per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei Gruppi medesimi.

Chiede dunque al Questore D'Inca di riferire sugli esiti del controllo svolto, con riferimento ai rendiconti dell'anno 2018, relativamente ai Gruppi costituiti nella XVII e nella XVIII legislatura.

Il Questore D'Inca fa presente che, dando seguito allo specifico adempimento previsto dalla normativa vigente (articolo 15-ter, comma 6, del Regolamento), il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza in merito agli esiti del controllo effettuato sui rendiconti di gestione dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2018.

Dal momento che nell'anno 2018 si è conclusa la XVII legislatura e ha avuto inizio quella in corso, il controllo del Collegio dei Questori ha avuto per oggetto sia i rendiconti trasmessi dai Gruppi parlamentari della XVII legislatura, relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 22 marzo 2018, sia i rendiconti trasmessi dai Gruppi parlamentari della XVIII legislatura, relativi al periodo dal 23 marzo 2018 al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che per nessuno dei Gruppi tenuti alla trasmissione del rendiconto di gestione sono stati riscontrati i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Tutti i Gruppi, sia quelli della XVII legislatura, sia quelli della XVIII, hanno infatti trasmesso i rendiconti medesimi nei termini prescritti, unitamente a tutta la documentazione richiesta a corredo.

Il Collegio ha inoltre rilevato come le società di revisione legale, incaricate dall'Ufficio di Presidenza di verificare in corso di esercizio la regolare tenuta della contabilità dei Gruppi e di rendere un giudizio conclusivo sui rendiconti di gestione - per i Gruppi della XVII legislatura, la Compagnia Europea di Revisione (CER) srl e, per i Gruppi della XVIII legislatura, la società di revisione Auditing & Consulting Group srl -, abbiano giudicato regolarmente redatti tutti i rendiconti trasmessi.

Relativamente al rendiconto del Gruppo Misto, fermo restando il giudizio circa la sua

regolare redazione, la società di revisione ha formulato un'osservazione circa la rispondenza di un accantonamento ai principi della normativa contabile, osservazione che tuttavia il Collegio giudica non rilevante ai fini dei controlli cui esso è tenuto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Merita altresì segnalare come anche nell'esercizio 2018, secondo l'usuale metodologia, i Gruppi hanno potuto avvalersi delle indicazioni fornite dalle linee guida deliberate dal Collegio dei Questori, con specifico riferimento a quelle deliberate nella riunione del 9 luglio 2015, per i Gruppi della XVII legislatura, e a quelle deliberate nella riunione del 14 dicembre 2017, per i Gruppi della legislatura in corso.

Dalla documentazione trasmessa si evince inoltre che tutti i Gruppi hanno tenuto conto delle suddette linee guida nella predisposizione del proprio rendiconto. Queste ultime sono state altresì messe a disposizione delle società di revisione legale per l'espletamento dei controlli di competenza relativi all'esercizio 2018, società che hanno espressamente attestato la conformità di ciascun rendiconto alle suddette linee guida nell'ambito del giudizio di regolarità espresso nelle relazioni di revisione.

Segnala, infine, che il Collegio dei Questori ha esaminato anche i rendiconti in fase di liquidazione e i rendiconti finali trasmessi dai Gruppi e dalle componenti politiche della XVII legislatura ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 12, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012.

In relazione a tali rendiconti, fa presente che il Gruppo Lega Nord della XVII legislatura ha completato la procedura di liquidazione e ha trasmesso la documentazione prescritta. Il Collegio dei Questori richiederà a taluni Gruppi e componenti politiche alcune integrazioni documentali e ulteriori elementi informativi la cui necessità si è palesata alla luce dell'analisi effettuata.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

La riunione termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

**Conto consuntivo della Camera dei deputati
per l'anno finanziario 2018**

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione adottata dal Collegio dei deputati Questori in data 8 maggio 2019, concernente il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018;

visti l'articolo 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 8 del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

delibera:

di approvare il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018.

ALLEGATO 2

Nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, con l'allegato bilancio triennale 2019-2021;

vista la nota di variazione al progetto di bilancio predisposta dal Collegio dei deputati Questori in data 8 maggio 2019;

visti gli articoli 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e 2, 3 e 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

delibera:

di approvare la nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, con l'allegato bilancio triennale 2019-2021.

ALLEGATO 3

Approvazione dell'accordo recante disposizioni relative alla disciplina dei congedi parentali ed al riscatto di periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 5 giugno 2019, resa esecutiva dal Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 528, di approvazione degli indirizzi, di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, in tema di contrattazione, contenuti negli "impegni del Comitato per gli affari del personale per una successiva fase di contrattazione da sottoporre all'Ufficio di Presidenza", riportati nel documento allegato alla medesima deliberazione;

tenuto conto che la predetta deliberazione n. 36 del 2019 ha altresì stabilito che nell'ambito della trattativa sindacale, da svolgersi secondo la disciplina prevista dal Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano priorità la materia del recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali e quella del recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in tema di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo;

visto l'accordo recante disposizioni relative alla disciplina dei congedi parentali ed al riscatto di periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo, sottoscritto dal Comitato per

gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 luglio 2019;

udita la relazione della Presidente del Comitato per gli affari del personale;

visto il Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni;

visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 luglio 2019, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

XVIII LEGISLATURA**ACCORDO**

tra il Comitato per gli affari del personale e organizzazioni sindacali della Camera dei deputati

Disposizioni relative alla disciplina dei congedi parentali ed al riscatto di periodi di studi universitari per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo**Art. 1**

(Modifiche all'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Camera 27 marzo 2002, n. 477, e successive modificazioni)

1. All'Accordo di cui al Decreto del Presidente

della Camera 27 marzo 2002, n. 477, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

- 1) al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
- 2) al comma 2, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
- 3) al comma 5, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «undici»;
- 4) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. Il congedo parentale può essere fruito a giornata intera ovvero per mezza giornata, all'inizio o al termine dell'orario lavorativo. In caso di fruizione del congedo per mezza giornata, è esclusa la cumulabilità con i permessi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Accordo di cui al Decreto presidenziale 19 dicembre 2003, n. 1008, e successive modificazioni, e con i riposi di cui all'articolo 12 del presente Accordo.»;

- 5) al comma 8, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici».

b) all'articolo 9:

- 1) al comma 1, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «sesto»;
- 2) al comma 3, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 2

(Modifiche all'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Camera 19 dicembre 2003, n. 1008, e successive modificazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Camera 19 dicembre 2003, n. 1008, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «a tre anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «al compimento del dodicesimo anno di vita»;
- b) dopo la parola: «bambino» sono inserite le

seguenti: «, per un periodo massimo non superiore a tre anni,».

Art. 3

(Modifiche all'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Camera 11 dicembre 2007, n. 871, e successive modificazioni)

1. All'articolo 6 dell'Accordo di cui al Decreto del Presidente della Camera 11 dicembre 2007, n. 871, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. Limitatamente al riscatto di periodi di studi universitari, su richiesta, la retribuzione di riferimento prevista dal comma 1 è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.».
2. In via transitoria, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei confronti dei dipendenti per i quali l'onere di riscatto è già stato fissato con Determinazione della Segreteria generale.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 16 luglio 2019, ore 13,05

S O M M A R I O

- 1) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica Pag. 34

1) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Il Presidente Fico ricorda che nella riunione del 5 giugno scorso l'Ufficio di Presidenza ha approvato il cronoprogramma che definisce le priorità e i tempi per l'avvio, entro il 31 dicembre 2020, delle procedure concorsuali riferite alle diverse categorie di personale della Camera. La prima scadenza, fissata al 15 luglio, è quella concernente l'approvazione dei bandi di concorso per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica. L'Ufficio di Presidenza è quindi chiamato oggi a esaminare e approvare i bandi di concorso per l'assunzione di 30 Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di 8 Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Preannunzia che prossimamente l'Ufficio di Presidenza sarà nuovamente convocato per l'esame del bando di concorso per Consiglieri della professionalità tecnica con specializzazione edile-impiantista.

I testi dei bandi di concorso in esame, unitamente alla ulteriore documentazione in

materia, sono stati messi a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza nei giorni scorsi. In particolare è stata inviata una sintesi illustrativa dei contenuti dei bandi, il che rende possibile in questa sede soffermarsi sugli aspetti essenziali degli stessi.

Iniziando dagli aspetti procedurali e organizzativi comuni a entrambe le procedure selettive, fa presente che le stesse avranno luogo per soli esami.

E' prevista la riserva di posti a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati secondo le modalità disciplinate dal Regolamento dei Servizi e del personale, che stabilisce la riserva di un numero di posti pari ad un decimo dei posti messi a concorso per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei; a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è prevista altresì, secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento, la riserva di un numero di posti pari ad un quinto dei posti messi a concorso per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

I requisiti per l'ammissione, comuni alle due

procedure, sono: il possesso della cittadinanza italiana; un'età non superiore a 40 anni, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale; l'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; il godimento dei diritti politici; l'assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale. Il requisito del limite di età, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, non si applica al personale dipendente della Camera.

I titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata per via telematica - utilizzando esclusivamente l'applicazione che sarà resa disponibile on line - entro le ore 18 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale, il cosiddetto SPID.

I candidati verseranno un contributo di segreteria pari a 10 euro, attraverso il sistema PagoPA. Ciò è in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013 che ha stabilito che per lo svolgimento delle procedure concorsuali le pubbliche amministrazioni possono fissare un contributo di ammissione non superiore a 10 euro per ciascun candidato.

Passando agli aspetti specifici delle singole procedure, per l'accesso al concorso per Consigliere della professionalità generale è richiesta la laurea magistrale o la laurea specialistica (o il diploma di laurea vecchio ordinamento), conseguita al termine di un corso di studi in materie giuridiche, economiche, politologiche o in ambito umanistico; non viene

richiesto un voto di laurea minimo, in linea con i precedenti reclutamenti della Camera.

Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte e una prova orale.

La prova selettiva consiste in cento quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere giuridico, economico e storico (diritto costituzionale, storia d'Italia dal 1848 ad oggi, diritto e procedura parlamentare, diritto amministrativo, politica economica, diritto civile, diritto dell'Unione europea, contabilità dello Stato e degli enti pubblici). I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio validato dalla Commissione esaminatrice e sono resi disponibili a coloro che sono ammessi alla prova selettiva almeno venti giorni prima della data di inizio della prova medesima.

Sono ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati entro il 400° posto in graduatoria. Il predetto numero di 400 ammessi può essere superato per ricompendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, i candidati affetti da riconosciuta invalidità uguale o superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e ammessi, in aggiunta ai candidati ammessi ad esito della stessa, alle prove scritte.

Le prove scritte consistono nella redazione di elaborati concernenti argomenti in materie giuridiche, economiche e storiche (diritto costituzionale; storia d'Italia dal 1848 ad oggi; diritto e procedura parlamentare; diritto amministrativo ovvero politica economica, a scelta del candidato; diritto civile ovvero diritto dell'Unione europea, a scelta del candidato); è inoltre prevista una prova sulla conoscenza della lingua inglese.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione

e dell'aggiornamento culturale del candidato. Sono oggetto della prova orale, oltre alla lingua inglese, le materie di carattere giuridico, economico e storico già oggetto delle prove selettive e delle prove scritte, alle quali si aggiunge anche organizzazione aziendale. Gli argomenti oggetto del colloquio sono sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato.

Il candidato può inoltre sostenere una prova facoltativa sulla conoscenza di non più di due ulteriori lingue straniere, da scegliere tra francese, tedesco e spagnolo.

Anche la prova orale è valutata in trentesimi e conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova facoltativa, fino a un massimo di 0,20 per ogni lingua. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.

Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti a favore del personale dipendente della Camera, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Per l'accesso al concorso per Consiglieri della professionalità tecnica con specializzazione informatica è richiesta la laurea magistrale o la laurea specialistica (o il diploma di laurea vecchio ordinamento), conseguita al termine di un corso di studi in materie scientifico-matematiche. Anche per questo concorso non è previsto un voto di laurea minimo.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.

Per questo concorso l'effettuazione di una prova selettiva è prevista solo come eventuale, qualora il numero delle domande sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura concorsuale. In tal caso la Commissione esaminatrice può deliberare di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, consistente in cento quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie oggetto

delle prove di esame. Anche in questo caso i quesiti oggetto della prova selettiva saranno resi disponibili agli ammessi alla prova selettiva almeno venti giorni prima della data di inizio della prova medesima.

In caso di svolgimento della prova selettiva, sono ammessi alle prove scritte i candidati che si saranno collocati entro il 120° posto in graduatoria alla prova selettiva. Il predetto numero di 120 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati affetti da riconosciuta invalidità uguale o superiore all'80 per cento.

Le prove scritte consistono nella redazione di elaborati di carattere tecnico-progettuale attinenti alla specializzazione dei posti messi a concorso e in un questionario composto da quesiti a risposta aperta sulle materie e gli argomenti indicati dal bando di concorso, al cui testo rinvia in considerazione della estrema tecnicità delle materie.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato e verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulla conoscenza della lingua inglese e su argomenti di carattere giuridico (in particolare: elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare; informatica giuridica e normativa sull'amministrazione digitale; disciplina della protezione dei dati personali). Gli argomenti oggetto del colloquio sono sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato.

Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte, valutate in trentesimi, e il punteggio della prova orale, anch'essa valutata in trentesimi. Non sono previste prove orali facoltative.

Anche per questo concorso, nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti prevista a favore del personale dipendente della Camera, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Sui principi e criteri direttivi per

lo svolgimento delle predette procedure concorsuali è stata svolta la prescritta consultazione delle organizzazioni sindacali, i cui pareri sono stati inviati a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Sintetizza in questa sede le questioni principali in essi evidenziate.

Preliminarmente va segnalato che la maggior parte delle organizzazioni sindacali ha espresso contrarietà all'eventuale introduzione del requisito di un voto minimo di laurea, in linea con quanto già previsto per i precedenti concorsi svolti alla Camera. Tale orientamento delle organizzazioni sindacali trova riscontro nella scelta effettuata e riportata nella bozza di bando, che infatti non prevede tale requisito.

Un significativo numero di sindacati ha poi chiesto la valorizzazione del possesso di titoli *post lauream*. Al riguardo va osservato che l'eventuale introduzione di tale requisito appare in contraddizione con l'esigenza, ugualmente segnalata dalle stesse organizzazioni sindacali, di garantire la massima partecipazione alle procedure concorsuali. Inoltre, in relazione a tali titoli occorre anche considerare la rilevante eterogeneità esistente nel sistema formativo italiano, che comporta una certa difficoltà nell'individuazione di criteri oggettivi per una loro equilibrata valorizzazione. Peraltro, questa motivazione è in parte coincidente con quella addotta dalle stesse organizzazioni sindacali per esprimere contrarietà sulla ipotesi della previsione del requisito di un voto minimo di laurea.

Per quanto concerne la richiesta di esperienza professionale pregressa, avanzata da talune rappresentanze dei dipendenti, si è ritenuto, in linea con precedenti concorsi per Consiglieri parlamentari del ruolo generale, di non prevederla, sia in relazione alla specificità della professionalità richiesta, sia tenendo conto dell'esigenza di non precludere, soprattutto ai giovani laureati, la possibilità di concorrere in termini paritari alle prove.

In relazione alla richiesta, formulata da alcune organizzazioni sindacali, di prevedere anche prove non meramente di carattere teorico ritiene che la definizione delle prove scritte e

orali riportata nei bandi sia tale da consentire che le modalità del loro svolgimento, stabilite dalla Commissione esaminatrice, possano essere elaborate in modo tale da valorizzare non soltanto gli aspetti teorici delle diverse materie, ma anche i relativi profili applicativi. Diverse organizzazioni sindacali hanno poi richiamato l'esigenza di prevedere, tra quelle oggetto delle prove di esame, materie - quali la conoscenza del diritto costituzionale anche per i consiglieri della professionalità tecnica - che effettivamente figurano nei bandi sottoposti all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

In diversi pareri sono poi svolte considerazioni in rapporto al numero dei posti messi a concorso - materia, questa, che esula dall'ambito proprio della procedura consultiva - esprimendo in linea generale (non solo con riferimento alle procedure che concernono il reclutamento dei Consiglieri) l'auspicio che siano messi a concorso numeri sufficienti a fare fronte alle diverse carenze di organico registrate.

Al riguardo fa presente che, per quanto riguarda i Consiglieri della professionalità generale, il numero dei posti messi a concorso, pari a 30, si avvicina al valore minimo della quantificazione recata dal Documento sulla ricognizione dei fabbisogni, mentre il numero dei posti messi a concorso per i Consiglieri della professionalità tecnica con specializzazione informatica è in linea con i valori indicati nel medesimo documento.

Alcune organizzazioni sindacali hanno poi manifestato l'esigenza di modificare le previsioni concernenti la riserva dei posti a favore del personale di ruolo attraverso una serie di misure, quali l'eliminazione della condizione di aver riportato un punteggio finale almeno pari alla media conseguita dagli idonei per avvalersi di tale riserva; l'arrotondamento in ogni caso all'unità superiore della quota di posti riservati; la previsione minima di un posto riservato per concorso; l'estensione a tutti i dipendenti dell'ulteriore riserva prevista per il personale inquadrato nel IV livello.

In relazione a queste richieste, a prescindere

da ogni valutazione di merito, vi è da considerare che il loro eventuale accoglimento richiederebbe una previa modifica delle vigenti disposizioni regolamentari, che, a sua volta, richiederebbe lo svolgimento di un'apposita procedura di contrattazione. Per questo motivo tali richieste non sono state recepite. Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha chiesto conferma del fatto che la graduatoria rimanga aperta per un periodo di 36 mesi e il Presidente Fico ha chiarito che tale previsione è contenuta nel bando, il deputato Segretario Scoma chiede per quali motivi il numero di posti da Consigliere parlamentare del ruolo generale che si intende mettere a concorso sia inferiore al numero minimo del fabbisogno dei predetti Consiglieri individuato nel relativo documento.

Dopo che il Presidente Fico ha fatto presente che si è operata tale scelta anche per garantire un equilibrato scaglionamento degli ingressi dei nuovi consiglieri e delle relative progressioni di carriera e che il deputato Segretario Scoma ha chiesto se sia previsto che la graduatoria, nell'arco dei 36 mesi, scorra fino al completamento del fabbisogno, il Presidente Fico precisa che tale scelta sarà rimessa alle future valutazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Segretario Scoma dichiara quindi di ritenere poco attuale il limite anagrafico di 40 anni per la partecipazione al concorso, previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale, essendo cambiati, anche a livello europeo, i tempi di ingresso nel mondo del lavoro, nonché in considerazione della natura contributiva dei sistemi previdenziali.

Il Presidente Fico, nel far presente che è facoltà dell'Ufficio di Presidenza modificare il limite di età previsto, osserva in via generale come sia auspicabile che la Camera possa avvalersi di risorse giovani, che compiano un lungo percorso di carriera

e di formazione all'interno dell'Istituzione. Osserva peraltro come la scelta di non prevedere un voto minimo di laurea, operata per consentire un'ampia partecipazione di candidati, unitamente all'eventuale elevazione del limite anagrafico potrebbe portare a una partecipazione al concorso molto elevata.

Il Vicepresidente Rosato esprime apprezzamento per il fatto che l'Ufficio di Presidenza sia oggi chiamato ad esaminare i primi bandi di concorso per il reclutamento di nuovo personale, dando così seguito a un impegno assunto da tempo e aggiunge che per tale risultato va reso merito anche al lavoro svolto dal Presidente Fico.

Vi sono, peraltro, dal suo punto di vista, alcune questioni che meritano risposte adeguate in considerazione del fatto che la decisione di ricorrere nuovamente alla leva concorsuale arriva dopo molti anni di blocco delle assunzioni alla Camera. Il collega Scoma ha già segnalato l'aspetto relativo all'età, dal momento che ci sono tanti giovani che hanno fatto studi giuridici e che sono interessati a lavorare alla Camera dei deputati, ed il fatto che per tanti anni sia stata preclusa loro la possibilità di partecipare a un concorso pubblico costituisce una grande limitazione. Ritieni, quindi, che occorrerebbe innalzare il limite d'età per favorire la partecipazione alle procedure concorsuali.

Si chiede, in via generale, se sia opportuno fissare il limite anagrafico a 40 anni di età per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione alla Camera o se, invece, si tratti di un limite che era ragionevole quando è stata approvata la norma del Regolamento dei Servizi e del personale che lo prevede e che oggi non corrisponde alle esigenze attuali. Fa presente peraltro che tale limite di età è stato previsto in una fase in cui le età anagrafiche richieste per l'accesso al pensionamento da parte dei dipendenti della Camera erano più basse di quelle odierne, innalzate di fatto anche per effetto di alcune decisioni assunte da questo Ufficio di Presidenza.

Vi è poi la questione del personale che lavora nelle sedi della Camera, collaborando con i Gruppi o con i titolari di cariche interne istituzionali, e che ha maturato nel tempo notevoli competenze professionali. Fa presente che anche per questo personale, dal momento che per tanti anni non si sono svolti concorsi, il limite dei 40 anni costituisce una barriera molto condizionante.

Vi è infine la questione dei dipendenti delle ditte che operano presso la Camera fornendo servizi in regime di appalto. Si tratta di persone che da tanti anni lavorano e offrono la loro professionalità alla Camera: anche per questo personale, a suo avviso, andrebbe garantita la possibilità non di ottenere forme di stabilizzazione o riserve di posti, ma quantomeno la possibilità di partecipare a un concorso pubblico, senza prevedere limiti di età.

E' consapevole che le scelte da operare al riguardo potrebbero dar luogo a contenzioso come del resto potrebbero essere oggetto di ricorso anche le quote riservate ai dipendenti in servizio, che peraltro difende perché pensa che la crescita professionale, tramite la partecipazione al concorso, da parte del personale interno rappresenti un valore per l'Amministrazione e che quindi sia giusto che vi sia una quota di posti ad esso riservata. Occorre tuttavia individuare anche altre soluzioni al fine di consentire la partecipazione ai concorsi del personale che ha richiamato, prevedendo una deroga al limite di età.

Auspica che l'Ufficio di Presidenza prenda in considerazione queste sue sollecitazioni, assicurando in ogni caso il suo voto favorevole alla deliberazione sul bando di concorso, in quanto ritiene necessario preservare la funzionalità della struttura amministrativa della Camera, indipendentemente dagli esiti della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. Ritiene, peraltro, necessario tenere nella dovuta considerazione tutti coloro che, con diverse funzioni e competenze, contribuiscono al funzionamento dell'Istituzione. In questo senso, ritiene che una

deroga al limite di età non comporti un rischio di possibile contenzioso, ma possa al contrario contribuire a ridurlo.

Il deputato Segretario Colucci esprime un ringraziamento ai colleghi del Comitato per gli affari del personale e all'Amministrazione per il proficuo lavoro svolto, che risulta confermato anche dai pareri espressi dalle organizzazioni sindacali. I bandi di concorso in esame hanno tenuto conto di numerose osservazioni sui requisiti di accesso, sul voto minimo e su altri profili, essendo frutto di un lavoro condiviso che ha consentito anche di rispettare il cronoprogramma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Espresso, quindi, un giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto, evidenzia alcuni aspetti sui quali ritiene necessario un approfondimento. In particolare invita a una riflessione da parte dell'Ufficio di Presidenza sul limite di età di 40 anni previsto nei bandi di concorso. Richiama altresì la situazione delle persone inserite nei cosiddetti allegati A e B e quella dei dipendenti di ditte che hanno un rapporto contrattuale con la Camera, i quali da tanti anni svolgono attività importanti per il funzionamento della Camera stessa.

E' consapevole che non sia facile dare risposta alle aspettative di queste persone attraverso modifiche dei bandi in esame, ma ritiene opportuno cogliere l'occasione per evidenziare la necessità di affrontare in futuro questi temi.

Il deputato Segretario Pastorino si associa ai ringraziamenti espressi dai colleghi che lo hanno preceduto. E' stato intrapreso un percorso impegnativo che ha consentito, dopo tanti anni di attesa, di conseguire un risultato molto importante. Prende atto dei dubbi espressi sulla ragionevolezza e sull'attualità del limite dei 40 anni e pur comprendendo che eventuali ricorsi potrebbero creare difficoltà al processo di reclutamento di nuovo personale, si associa alle considerazioni svolte dal collega Rosato in merito alla situazione di figure

professionali che da molto tempo svolgono la loro attività lavorativa presso le sedi della Camera e che possono aver maturato determinate aspettative. Chiede pertanto di valutare le possibili soluzioni rispetto alla posizione di questi lavoratori; ritenendo che l'Ufficio di Presidenza non possa esimersi da una riflessione su questo tema. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di conseguire un obiettivo altrettanto importante di quello che l'Ufficio di Presidenza si appresta a raggiungere con l'avvio di nuovi concorsi.

Il Questore Fontana, nell'esprimere soddisfazione per la definizione del quadro dei concorsi che viene sottoposto all'Ufficio di Presidenza, segnala il proprio rammarico per il fatto che questa operazione non abbia potuto essere realizzata insieme al Senato, dopo il lungo lavoro svolto congiuntamente nella precedente legislatura.

Concorda anch'egli con l'esigenza di una riflessione dell'Ufficio di Presidenza rispetto ad alcune categorie di lavoratori che svolgono il loro lavoro da molti anni all'interno di strutture istituzionali, anche della Camera, eventualmente rivedendo talune decisioni assunte nelle prime fasi della legislatura. Da questa esigenza è scaturita la proposta di alcuni colleghi di verificare la possibilità di fornire, attraverso i bandi in esame, una risposta concreta alle aspettative di queste categorie di lavoratori.

Rispetto alla questione del limite di età, peraltro, non si tratta tanto di individuare possibili soluzioni per specifiche categorie, quanto piuttosto di verificare che i bandi siano coerenti con il quadro costituzionale e delle norme che nell'ordinamento generale disciplinano il meccanismo dei concorsi. Fa riferimento, in particolare, alla norma costituzionale che prevede la possibilità per tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, nonché alla legge n. 127 del 1997, che stabilisce, all'articolo 3, comma 6, che per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione non è

prevista una soglia di età massima, a meno che non ci siano delle specifiche ragioni connesse alla natura del servizio.

Ritiene necessaria una riflessione su questo aspetto, perché se da un lato potrebbero essere oggetto di contestazioni eventuali previsioni volte a garantire uno *status* privilegiato a soggetti non già dipendenti della Camera, dall'altro la fissazione di un limite di età per l'accesso al concorso deve essere tale da non porsi in contrasto con le norme costituzionali e di legge. Su questo profilo ritiene opportuno uno specifico approfondimento.

Il deputato Segretario Liuni chiede se sia possibile derogare alla norma del Regolamento dei Servizi e del personale che stabilisce il limite di età di 40 anni per la partecipazione ai concorsi presso la Camera; qualora ciò non fosse possibile la discussione sin qui svolta, sicuramente condivisibile, rimarrebbe fine a se stessa.

Il Questore Cirielli, pur comprendendo le argomentazioni dei colleghi intervenuti, non concorda con esse. Ritiene che nell'ambito dell'Amministrazione della Camera si sia determinato un naturale innalzamento dell'età media dei dipendenti e vi sia, dunque, un problema di ricambio generazionale. Si tratta in ogni caso di un tema complesso, in cui si confrontano ragioni a favore dell'una e dell'altra tesi. Ritiene ragionevole la previsione del limite di età contenuta nel bando in esame, ma si rimette sin d'ora all'orientamento maggioritario che emergerà al riguardo.

Il Questore D'Inca ritiene corretta la previsione contenuta nel bando di concorso sottoposto all'Ufficio di Presidenza. Si tratta, infatti, di fare un investimento su persone che auspicabilmente dovrebbero svolgere la loro attività presso la Camera per almeno venti o venticinque anni per poter fornire il massimo contributo all'attività dell'Amministrazione. Si conformerà, comunque, a qualunque decisione che verrà assunta dall'Ufficio di Presidenza.

La deputata Segretaria Liuzzi pur condividendo in parte le riflessioni formulate dai colleghi in riferimento alla previsione del limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso, osserva come, a suo avviso, la proposta di bando di concorso all'esame dell'Ufficio di Presidenza persegua – anche attraverso l'assenza del requisito di una votazione minima di laurea – l'obiettivo di consentire un'ampia partecipazione di concorrenti, rimettendo poi alle prove di esame la selezione dei concorrenti con la migliore preparazione.

La deputata Segretaria Tateo, in considerazione del fatto che alla Camera non si svolgono concorsi ormai da molti anni, ritiene che il limite di 40 anni di età inserito nel bando all'esame escluda dalla partecipazione al concorso un numero eccessivamente elevato di candidati. Osserva d'altra parte come, dal suo punto di vista, le prove di concorso previste abbiano un carattere fortemente selettivo che permetterebbe, quindi, di evitare l'inserimento nel bando di concorso di restrizioni alla partecipazione basate sull'età dei concorrenti. Si dichiara poi del tutto favorevole alla decisione di non inserire il requisito di una votazione minima di laurea.

La Vicepresidente Carfagna, pur ritenendo che vi possano essere elementi a sostegno di entrambe le tesi prospettate dai colleghi, osserva come il criterio di valutazione più stringente, al quale devono sempre ispirarsi le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, sia, come già detto dal Questore Fontana, il rispetto dei principi costituzionali, nel caso di specie quelli di non discriminazione e di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, recati dall'articolo 51 della Costituzione, e delle disposizioni di legge che disciplinano la partecipazione ai concorsi pubblici nell'ordinamento generale.

La Vicepresidente Spadoni ricorda che il

cronoprogramma per l'avvio delle procedure concorsuali da svolgere presso la Camera dei deputati entro il 2020, approvato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 giugno 2019 e proposto nell'ambito delle trattative svolte dal Comitato per gli affari del personale con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Camera che hanno portato alla sigla dell'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera che saranno assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione n. 32 del 2019, prevede che l'Ufficio di Presidenza deliberi, entro il 15 luglio 2019, l'approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica. Auspica, quindi, che l'Ufficio di Presidenza possa procedere in tal senso nel corso della riunione, al fine di consentire di rispettare le tempistiche relative alle procedure concorsuali fissate nel predetto cronoprogramma.

Il deputato Segretario Liuni ritiene che i tempi preventivati per l'approvazione dei bandi siano stati sostanzialmente rispettati e trova altresì corretto che ci sia un confronto in Ufficio di Presidenza sulla questione della previsione di un limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso. Poiché, a suo avviso, l'unica conseguenza relativa all'innalzamento del limite di età riguarda il numero più elevato di candidati che potrebbero essere presenti alle prove preselettive, ritiene che la discussione debba mettere a fuoco questo aspetto. Concorda sul fatto che non sia stato previsto il requisito di un voto minimo di laurea, attese le differenze esistenti, anche in termini di valutazione degli studenti, tra le università italiane.

Il Questore Fontana sostiene che il criterio di valutazione sul punto debba riguardare precipuamente il rispetto del principio di non discriminazione nell'accesso agli uffici

pubblici. Non considera l'eventuale presenza di un maggior numero di candidati, dovuta alla mancata previsione di un limite di età, un problema insormontabile dal punto di vista dell'organizzazione delle prove di concorso e ritiene che gli eventuali costi aggiuntivi siano da commisurare al rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

La Segretaria generale, Pagano, su invito del Presidente Fico, fornisce alcune precisazioni sul quadro normativo vigente in materia di limiti di età per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Ricorda quindi che nell'ordinamento esterno, con la legge n. 127 del 1997, richiamata dal Questore Fontana, sono stati soppressi i limiti di età di carattere generale per la partecipazione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni, ma è stata mantenuta la possibilità di prevedere delle deroghe, che possono essere dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni per ragioni connesse alla natura del servizio (ad esempio, reclutamenti relativi alle forze dell'ordine o alle Forze Armate) oppure ad "oggettive necessità" dell'Amministrazione procedente. Sulla base di questa previsione normativa - concernente "oggettive necessità" - in diversi concorsi pubblici si è continuato a prevedere dei limiti di età, avendo riguardo, anche secondo i principi fissati in proposito dalla giurisprudenza, ai contenuti professionali delle attività da svolgere e alla necessità di un percorso formativo e di carriera che prevede una determinata percorrenza all'interno delle Amministrazioni. Precisa quindi come l'oggettiva necessità non sia collegata al potenziale numero dei partecipanti al concorso bensì alle oggettive esigenze dell'Amministrazione di reclutare personale con determinati requisiti anagrafici.

Per quanto riguarda l'ordinamento della Camera, il Regolamento dei Servizi e del personale, all'articolo 52, che fissa i requisiti di ammissione ai pubblici concorsi, nella versione attualmente vigente - successiva alla riforma dell'ordinamento esterno - prevede

dei limiti di età. Pertanto, mentre la norma esterna prevede che possa o non possa essere fissato un limite di età, nell'ordinamento della Camera il Regolamento vigente prevede la fissazione di un limite di età ordinariamente stabilito in 40 anni, anche se è facoltà dell'Ufficio di Presidenza prevedere nel singolo bando di concorso un limite di età diverso. Ricorda come in passato sia stato previsto dall'Ufficio di Presidenza un limite di età inferiore a quello previsto dal Regolamento, atteso che nell'ultimo concorso per Consiglieri parlamentari il limite d'età è stato fissato a 35 anni. E' comunque nella facoltà dell'Ufficio di Presidenza fissare un limite di età diverso e superiore a 40 anni.

Il Presidente Fico ribadisce che la previsione del limite dei 40 anni non è dettata da esigenze di contenimento del numero dei partecipanti al concorso, ma corrisponde al profilo professionale del personale che si intende reclutare alla Camera dei deputati e al relativo percorso di carriera. Fa quindi presente che un'eventuale elevazione del limite di età dovrebbe avere carattere generale, piuttosto che essere stabilito in forma derogatoria per talune categorie di personale operanti presso la Camera.

Il Vicepresidente Rosato ribadisce l'esigenza di prevedere per tutti i partecipanti al concorso un diverso limite di età.

Il Questore Fontana ritiene che si tratti di due problematiche differenti, una attinente alle aspettative delle categorie di lavoratori cui si faceva riferimento, per le quali egli stesso ha proposto una riconsiderazione delle decisioni assunte all'inizio della legislatura; una seconda relativa, invece, alla necessità di assicurare che i bandi siano conformi alle norme e alla giurisprudenza in materia di limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il Presidente Fico, tenuto conto dell'esigenza rappresentata da più parti nel corso del dibattito

di rivedere il limite di età previsto nei bandi, considerata la *ratio* della previsione di un limite di età recata dalla vigente normativa interna, che ne impone il mantenimento, e considerata, altresì, la facoltà dell'Ufficio di Presidenza di poter stabilire un limite diverso per il singolo bando, propone di innalzare a 45 anni il limite di età per accedere ai concorsi di cui ai bandi all'esame.

Dopo che i deputati Segretari Liuni, Pastorino e Scoma e il Questore Fontana si sono espressi a favore della proposta di elevare a 45 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi in esame, il Presidente Fico, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di innalzare a 45 anni il limite di età previsto dal bando dei consiglieri per la professionalità generale e dal bando per la professionalità tecnica con specializzazione in informatica.

(L'Ufficio di Presidenza approva)

L'Ufficio di Presidenza approva quindi il bando di concorso per l'assunzione di 30 consiglieri parlamentari della professionalità generale nel testo risultante dalla modifica testé approvata (*Allegato 1*).

L'Ufficio di Presidenza approva altresì il bando di concorso per l'assunzione di 8 consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione in informatica nel testo risultante dalla modifica testé approvata (*Allegato 2*).

La riunione termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei

dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;

visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'articolo 52, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerata l'esigenza di garantire un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio

1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure concorsuali;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale (codice C01), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
 - c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo

periodo;

d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti

alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del

quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti

dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per la prova selettiva di cui all'articolo 8. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi

dell'articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte e una prova orale.

ART. 8.

Prova selettiva

1. La prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 9.

Prove scritte

1. L'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 400° posto. Il predetto numero di 400 ammessi può essere superato per ricomprensivi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, secondo periodo.

2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
 3. Le prove scritte sono sei, delle quali quattro su materie comuni a tutti i candidati e due su materie a scelta di ciascun candidato:
 - a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è di sei ore;
 - b) elaborato di storia d'Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a disposizione è di sei ore;
 - c) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione è di sei ore;
 - d) elaborato di diritto amministrativo ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di sei ore;
 - e) elaborato di diritto civile ovvero di diritto dell'Unione europea, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di sei ore;
 - f) sintesi nella lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione è di tre ore.
 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di cui alle lettere da a) a e), nonché tre testi per la prova in lingua inglese di cui alla lettera f) e li sottopone al sorteggio dei candidati.
 5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
 6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
- ART. 10.
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.
 2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
 3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell'allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 11.

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.

ART. 12.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 13.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale saranno pubblicate, altresì, le informazioni

sulla pubblicazione dell'archivio dei quesiti di cui all'articolo 8, comma 1, e l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.

2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 14.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 15.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

ART. 16.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

ART. 17.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione

al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

ART. 18.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio

condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Allegato B

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME

Parte I

Prova selettiva

- diritto costituzionale
- storia d'Italia dal 1848 ad oggi
- diritto e procedura parlamentare
- diritto amministrativo
- politica economica
- diritto civile
- diritto dell'Unione europea
- contabilità dello Stato e degli enti pubblici

Parte II

Prove scritte

- diritto costituzionale
- storia d'Italia dal 1848 ad oggi
- diritto e procedura parlamentare
- diritto amministrativo ovvero, a scelta del candidato, politica economica
- diritto civile ovvero, a scelta del candidato, diritto dell'Unione europea
- lingua inglese

Parte III

Prova orale

- diritto costituzionale
- storia d'Italia dal 1848 ad oggi
- diritto e procedura parlamentare
- diritto amministrativo
- politica economica
- diritto civile
- diritto dell'Unione europea
- contabilità dello Stato e degli enti pubblici
- organizzazione aziendale
- lingua inglese

Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa

- francese
- tedesco
- spagnolo

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del

Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici."

ALLEGATO 2

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni

in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;

visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'articolo 52, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerata l'esigenza di garantire un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure concorsuali;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica (codice C02), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
 - c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia

stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;

d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso,

nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per l'eventuale prova selettiva di cui all'articolo 7, comma 2. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'articolo 7, comma 2, e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati

possono segnalarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori
per l'Amministrazione e
comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di

partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 8.

Prove scritte

1. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 120° posto. Il predetto numero di 120 ammessi può essere superato per ricomprensione i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai

sensi dell'articolo 5, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. Le prove scritte sono tre:

a) la prima consiste nella redazione di uno studio di fattibilità o di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo o di un'infrastruttura informatica, anche con riferimento agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte architettoniche, alle modalità di gestione e alla relativa organizzazione. Il tempo a disposizione è di cinque ore;

b) la seconda consiste nella redazione di un progetto per l'applicazione, in un'organizzazione che impiega servizi informatici, delle metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica, anche con riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali. Il tempo a disposizione è di cinque ore;

c) la terza consiste nella risposta aperta a un questionario, composto da quattro quesiti, vertenti su una o più delle materie e degli argomenti elencati alla lettera c) dell'allegato B, Parte II. Il tempo a disposizione è di quattro ore.

3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione

esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna prova scritta e le sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, nelle materie e negli argomenti di cui alla lettera c) dell'allegato **B**, Parte II e li sottopone al sorteggio dei candidati.

4. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.

5. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. In particolare, per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la Commissione esaminatrice ha a disposizione 7,5 punti per la valutazione di ciascun quesito e il punteggio complessivo della prova è costituito dalla somma delle valutazioni ottenute in relazione a ciascun quesito.

ART. 9.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato

nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 10.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.

ART. 11.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 12.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale saranno indicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni

inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.

2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale saranno pubblicate, altresì, le informazioni sulla disponibilità dell'archivio dei quesiti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, e l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno fornite: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 13.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 14.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

ART. 15.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

ART. 16.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

ART. 17.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Lauree magistrali LM-16, LM-17, LM-18, LM-25, LM-26, LM-27, LM-29, LM-31, LM-32, LM-40, LM-44, LM-58, LM-66, LM-82, LM-83, LM-91 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Allegato B

PROVE D'ESAME

Parte I

Prova selettiva (eventuale)

Le materie e gli argomenti oggetto della prova scritta di cui alla Parte II, lettera c), del presente allegato, a cui si aggiungono:

Parte II

Prove scritte

- a) Redazione di uno studio di fattibilità o di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo o di un'infrastruttura informatica, anche con

riferimento agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte architettoniche, alle modalità di gestione e alla relativa organizzazione.

- b) Redazione di un progetto per l'applicazione, in un'organizzazione che impiega servizi informatici, delle metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica, anche con riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali.

- c) Questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta, vertenti su una o più delle materie e degli argomenti seguenti:

- Analisi e reingegnerizzazione dei processi, progettazione organizzativa e gestione del cambiamento, program and project management

- Architettura dei sistemi elaborativi e loro componenti, anche con riguardo all'interoperabilità dei sistemi

- Gestione dei sistemi informativi (IT governance) e gestione ed erogazione dei servizi informatici (service management)

- Gestione e controllo delle forniture informatiche

- Basi di dati e sistemi di gestione di dati strutturati e semistrutturati, open data

- Ingegneria del software, ivi compresi qualità e dimensionamento del software

- Intelligenza artificiale, machine learning, big data, data science

- Profilazione e autenticazione degli utenti (identity and access governance)

- Reti di telecomunicazioni

- Cloud computing
- Tecnologie e standard per la realizzazione di servizi web, anche con riferimento alla normativa in materia di accessibilità, applicazioni multicanale e mobile

Parte III

Prova orale

Le materie e gli argomenti oggetto delle prove scritte del presente allegato, a cui si aggiungono:

- lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio
- elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare
- informatica giuridica e normativa sull'amministrazione digitale e sulla protezione dei dati personali

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici."

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 18 luglio 2019, ore 9,30****S O M M A R I O**

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2018	Pag.	66
2) Approvazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo da erogare ai Gruppi parlamentari per l'anno 2019	»	66
3) Iniziative di formazione anno scolastico 2019/2020	»	66
4) Assestamento del programma settoriale dei servizi ambientali per l'anno 2019	»	66
5) Servizio di ristorazione presso Palazzo del Seminario ed il Complesso di Vicolo Valdina	»	67
6) Servizio di centralino telefonico durante la sospensione estiva dei lavori parlamentari	»	67
7) Fornitura di energia elettrica per il 2019	»	67
8) Interventi di manutenzione straordinaria a cura del Provveditorato per le Opere Pubbliche	»	67
9) Predisposizione dei quesiti per la prova selettiva del concorso per il reclutamento di consiglieri parlamentari della professionalità generale	»	67
10) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di aprile 2019	»	67
11) Modalità di determinazione delle quote di assegno vitalizio a carico del Parlamento europeo relativamente ai periodi di mandato oggetto di congiungimento	»	67
12) Richieste ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento dell'Assistenza sanitaria integrativa	»	67

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2018.

Il Collegio approva la delibera in materia di applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni in titolo.

2) Approvazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo da erogare ai Gruppi parlamentari per l'anno 2019.

Il Collegio approva la delibera in materia di

ripartizione del contributo in titolo.

3) Iniziative di formazione anno scolastico 2019/2020.

Il Collegio autorizza talune spese per lo svolgimento delle iniziative in titolo.

4) Assestamento del programma settoriale dei servizi ambientali per l'anno 2019.

Il Collegio approva un assestamento del programma in titolo in materia di verifica di stabilità e monitoraggio delle alberature

presenti nei palazzi della Camera dei deputati.

5) Servizio di ristorazione presso Palazzo del Seminario ed il Complesso di Vicolo Valdina.

Il Collegio autorizza una spesa per l'acquisizione di attrezzature e arredi per il servizio di ristorazione in titolo, ponendo integralmente a carico del bilancio della Camera l'onere aggiuntivo previsto per il passaggio, nel servizio di gastronomia calda reso presso il Complesso di Vicolo Valdina, dalle bottiglie di acqua in plastica a quelle in vetro.

6) Servizio di centralino telefonico durante la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il Collegio approva gli orari per il servizio in titolo.

7) Fornitura di energia elettrica per il 2019.

Il Collegio autorizza, nell'ambito della adesione alla convenzione Consip "Energia elettrica 16", l'utilizzo di una tariffa suddivisa in fasce.

8) Interventi di manutenzione straordinaria a cura del Provveditorato per le Opere Pubbliche.

Il Collegio approva il programma degli interventi in titolo.

9) Predisposizione dei quesiti per la prova selettiva del concorso per il reclutamento di consiglieri parlamentari della professionalità generale.

Il Collegio autorizza talune spese per la predisposizione dei quesiti in titolo.

10) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per

il mese di aprile 2019.

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

11) Modalità di determinazione delle quote di assegno vitalizio a carico del Parlamento europeo relativamente ai periodi di mandato oggetto di congiungimento.

Il Collegio delibera il criterio per le modalità di determinazione delle quote in titolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

12) Richieste ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento dell'Assistenza sanitaria integrativa.

Il Collegio accoglie le richieste in titolo e delibera la misura dei relativi contributi.

La riunione termina alle ore 9,50.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 25 luglio 2019, ore 9,35****S O M M A R I O**

1) Relazione sulla gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera <i>a</i>), del Regolamento di Amministrazione e contabilità	Pag.	68
2) Attività di collaborazione svolta per la predisposizione del rapporto 2017 – 2018 sullo stato della legislazione	»	68
3) Richiesta di autorizzazione di riprese	»	68
4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2019	»	68
5) Nuova procedura di <i>reset</i> autonomo delle credenziali di accesso al <i>portale intranet</i> ...	»	68
6) Autorizzazione all'accesso alle strutture di ristorazione di Palazzo Montecitorio	»	69
7) Assestamento di programmi settoriali per l'anno 2019	»	69
8) Comunicazione sui lavori che saranno eseguiti nel periodo estivo	»	69
9) Convenzione assicurativa	»	69
10) Locazione dell'immobile di Via Uffici del Vicario 9/12 e 13/15	»	69
11) Questioni relative ai parcheggi	»	69
12) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura da svolgere tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'affidamento dell'appalto del servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle Commissioni parlamentari	»	69
13) Applicazione dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 12 luglio 2018, n. 14	»	69
14) Comunicazione in merito all'esecuzione di una sentenza in tema di età anagrafica minima per l'accesso al trattamento previdenziale	»	69

1) Relazione sulla gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera *a*), del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Il Collegio prende atto della relazione in titolo.

2) Attività di collaborazione svolta per la predisposizione del rapporto 2017 – 2018 sullo stato della legislazione.

Il Collegio autorizza una spesa per l'attività di collaborazione in titolo.

3) Richiesta di autorizzazione di riprese.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2019.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di servizi di connettività a *internet*.

5) Nuova procedura di *reset* autonomo delle credenziali di accesso al *portale intranet*.

Il Collegio approva la nuova procedura

in titolo, autorizzando gli uffici a darne comunicazione a tutti i deputati.

6) Autorizzazione all'accesso alle strutture di ristorazione di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio autorizza alcuni accessi alle strutture in titolo.

7) Assestamento di programmi settoriali per l'anno 2019.

Il Collegio approva un assestamento di programmi settoriali per l'anno 2019 in materia di attività di progettazione, direzione lavori e di collaudo nei settori antincendio, degli interventi elettrici e degli interventi edili e per l'acquisizione di parti di ricambio per attrezzature elettriche.

8) Comunicazione sui lavori che saranno eseguiti nel periodo estivo.

Il Collegio prende atto della comunicazione in titolo.

9) Convenzione assicurativa.

Il Collegio autorizza un'integrazione dell'autorizzazione di spesa in relazione alla convezione in titolo.

10) Locazione dell'immobile di Via Uffici del Vicario 9/12 e 13/15.

Il Collegio accoglie una richiesta relativa al contratto di locazione dell'immobile in titolo.

11) Questioni relative ai parcheggi.

Il Collegio rinvia l'esame di alcune questioni relative ai dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici e delibera di consentire il parcheggio di quadricicli a motore nelle aree di sosta a disposizione della Camera dei deputati.

12) Intesa ai fini della nomina

della Commissione giudicatrice della procedura da svolgere tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'affidamento dell'appalto del servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Il Collegio esprime l'intesa di cui all'articolo 44, comma 11, del Regolamento di amministrazione e contabilità ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in titolo.

13) Applicazione dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 12 luglio 2018, n. 14.

Il Collegio delibera in merito all'applicazione della disciplina in titolo.

14) Comunicazione in merito all'esecuzione di una sentenza in tema di età anagrafica minima per l'accesso al trattamento previdenziale.

Il Collegio approva alcuni indirizzi interpretativi in merito all'esecuzione della sentenza in titolo.

La riunione termina alle ore 10,30.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di mercoledì 31 luglio 2019, ore 9,05****S O M M A R I O**

1) Esame degli ordini del giorno presentati al bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021	Pag.	70
2) Ristampa opuscoli divulgativi	»	70
3) Interventi di manutenzione straordinaria alla cabina silente	»	70
4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2019	»	70
5) Richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto di servizi di gestione e indicizzazione dei contenuti audio video del sito <i>web</i> della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre	»	71
6) Incarico professionale per la valorizzazione dei profili artistici e architettonici delle sedi della Camera dei deputati	»	71
7) Servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto di trasporto libri della Biblioteca	»	71
8) Dotazione e uso di defibrillatori nelle sedi della Camera dei deputati	»	71
9) Incarico di collaborazione a titolo gratuito di un dipendente collocato in quiescenza ...	»	71
10) Regime orario di apertura delle sedi della Camera dei deputati nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva	»	71
11) Orari dei servizi erogati presso le sedi della Camera dei deputati nel periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari	»	71
12) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura di appalto per il servizio di ambulanza	»	71
13) Rinnovo di convenzioni in materia di biglietteria internazionale	»	71

1) Esame degli ordini del giorno presentati al bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021.

Il Collegio esamina gli ordini del giorno presentati al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 e delibera di sottoporre il proprio parere all'Ufficio di Presidenza.

2) Ristampa opuscoli divulgativi.

Il Collegio autorizza talune spese per la

ristampa in titolo.

3) Interventi di manutenzione straordinaria alla cabina silente.

Il Collegio autorizza una spesa per gli interventi in titolo.

4) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2019.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di manutenzione di sistemi *DelleMC* e di acquisto di postazioni di lavoro e attrezzature

informatiche.

5) Richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto di servizi di gestione e indicizzazione dei contenuti audio video del sito *web* della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura in titolo.

6) Incarico professionale per la valorizzazione dei profili artistici e architettonici delle sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio approva i criteri per l'attribuzione dell'incarico professionale in titolo.

7) Servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto di trasporto libri della Biblioteca.

Il Collegio delibera in merito al servizio di manutenzione in titolo.

8) Dotazione e uso di defibrillatori nelle sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza una spesa per l'acquisto di apparecchi defibrillatori e delibera in merito alla loro dotazione e al loro uso.

9) Incarico di collaborazione a titolo gratuito di un dipendente collocato in quiescenza.

Il Collegio autorizza l'incarico di collaborazione in titolo.

10) Regime orario di apertura delle sedi della Camera dei deputati nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Il Collegio approva il regime orario in titolo.

11) Orari dei servizi erogati presso le sedi della Camera dei deputati nel periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il Collegio delibera sugli orari dei servizi in titolo.

12) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura di appalto per il servizio di ambulanza.

Il Collegio esprime l'intesa di cui all'articolo 44, comma 11, del Regolamento di amministrazione e contabilità ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in titolo.

13) Rinnovo di convenzioni in materia di biglietteria internazionale.

Il Collegio autorizza il rinnovo delle convenzioni in titolo.

La riunione termina alle ore 9,35.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA**Riunione di mercoledì 31 luglio 2019, ore 13,35****S O M M A R I O**

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019	Pag. 73
2) Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale	» 83
3) Esame di una richiesta di rideterminazione del trattamento previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018	» 84
4) Relazioni conclusive della commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità	» 85
5) Richiesta di acquisizione di atti dell'Archivio storico	» 85

Il Presidente Fico, prima di passare all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, dà la parola al Vicepresidente Rosato, che ha chiesto di intervenire.

Il Vicepresidente Rosato fa presente di essere stato accusato dal Gruppo MoVimento 5 stelle, anche attraverso i *social network*, di non avere svolto con imparzialità la funzione di Presidente dell'Assemblea in occasione dell'intervento svolto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Toninelli, nel corso della seduta dell'Assemblea del 17 luglio scorso.

Rappresenta in particolare di essere stato criticato per aver interrotto l'intervento del Ministro, che, nel prendere la parola, per rispondere ad un'interrogazione a risposta immediata, deplorava, invece, alcune affermazioni che, a suo avviso, il deputato Andrea Romano, del Gruppo Partito democratico, avrebbe rivolto quello stesso giorno nei confronti della presidente della Commissione giustizia, Francesca Businarolo.

In particolare, riferisce di essere stato accusato di aver tenuto un comportamento particolarmente severo nei confronti del Ministro, per prendere le difese di un deputato appartenente al Gruppo Partito democratico.

Nel ritenere di avere svolto, nella circostanza, in maniera imparziale ed efficace la funzione di Presidente di turno, assicurando il rispetto del Regolamento della Camera sia da parte dei deputati del Gruppo Partito Democratico – ai quali aveva fatto rimuovere i cartelli esposti nel corso della medesima seduta – sia da parte del Ministro Toninelli – invitato più volte a rispondere all'atto di sindacato ispettivo e ad astenersi dal censurare le presunte affermazioni di un deputato –, chiede che il Presidente Fico, acquisito ogni elemento di conoscenza utile, compia le valutazioni da lui ritenute più opportune in merito all'accaduto.

Il Presidente Fico, pur riservandosi di compiere ulteriori eventuali valutazioni al riguardo, esprime l'avviso che nessun appunto

possa essere mosso al comportamento tenuto dal Vicepresidente Rosato nel corso della predetta seduta dell'Assemblea.

1) Parere sugli ordini del giorno al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati con riferimento al progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2019.

Invita quindi i Questori ad illustrare gli ordini del giorno e a formulare le relative proposte di parere.

Il Questore D'Inca svolge innanzitutto alcune precisazioni a nome del Collegio dei Questori.

Ricorda che, sulla base della prassi oramai consolidata, tutti gli ordini del giorno debbono intendersi quale invito, rivolto al Collegio dei Questori o all'Ufficio di Presidenza, a valutare l'opportunità di operare nel senso indicato dai rispettivi dispositivi. In questo stesso senso sono formulate anche le proposte di modifica che il Collegio si accinge a proporre ai presentatori di alcuni degli strumenti di indirizzo.

Precisa inoltre che il giudizio formulato in merito agli ordini del giorno ha riguardo esclusivamente alle parti dispositive. Per quanto attiene alle parti motivate, anche in questo caso sulla base di una prassi consolidata, il Collegio non proporrà alcuna riformulazione per ragioni di economia procedurale, senza che ciò comporti adesione o meno alle affermazioni ivi contenute. Alle premesse il Collegio farà riferimento nei casi in cui lo ritenga funzionale ad una più compiuta argomentazione delle motivazioni poste a base dei pareri formulati.

Passando ai pareri sugli ordini del giorno, l'ordine del giorno Ungari n. 1 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui

al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, ovverosia nei seguenti termini: “a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Magi n. 2 (trasparenza dell'attività amministrativa sul sito *internet* della Camera) può essere accolto a condizione che sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività di implementazione dei contenuti e dell'organizzazione della struttura del sito *internet* della Camera, al fine di rendere ancor più agevole il reperimento e la consultazione delle informazioni ivi contenute, in linea con i principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa sanciti dall'articolo 79 del Regolamento di Amministrazione e contabilità”, altrimenti il parere è contrario. In proposito, va precisato che la Camera dei deputati, al pari degli altri organi costituzionali, non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, richiamato dall'ordine del giorno del collega Magi. Per altro, la maggior parte delle informazioni che le pubbliche amministrazioni riportano nella sezione “Amministrazione trasparente” (secondo le disposizioni del citato decreto legislativo) sono riportate nel sito della Camera nelle sezioni “Spese e Trasparenza” e “L'Amministrazione”, secondo modalità individuate nell'esercizio dell'autonomia costituzionale riconosciuta all'Istituzione parlamentare e coerenti con la peculiare natura dell'attività di quest'ultima. In questo contesto, le forme di pubblicità realizzate dalla Camera attraverso il proprio sito *internet* possono dirsi senz'altro conformi alla normativa recata dal citato decreto legislativo sopra richiamato e danno già oggi concreta attuazione al principio, fissato dall'articolo 79 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, secondo cui “l'attività amministrativa della Camera

dei deputati si svolge secondo principi di trasparenza e pubblicità”.

L'ordine del giorno Baldelli n. 3 (finanziamenti alle istituzioni di studi parlamentari) può essere accolto.

L'ordine del giorno Baldelli n. 4 (iniziative di formazione presso le scuole) può essere accolto.

L'ordine del giorno De Maria n. 5 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Rizzetto n. 6 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

Per l'ordine del giorno De Maria n. 7 (modifica dei criteri per la ripartizione degli spazi tra i Gruppi) vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Il Collegio ritiene tuttora validi i criteri, consolidatisi univocamente nella prassi, che presiedono all'assegnazione e alla modifica degli spazi esclusivamente in relazione alla consistenza dei Gruppi parlamentari.

L'ordine del giorno De Maria n. 8 (servizi ai Gruppi nel palazzo “Alto Lazio”) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione di monitoraggio e di incremento della qualità dei servizi messi a disposizione dei Gruppi parlamentari presso il complesso “Alto Lazio”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno De Maria n. 9 e i successivi Pastorino n. 15 e n. 16 si riferiscono a un tema ripetutamente evocato nel corso delle più recenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza, quello cioè della condizione dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici della Camera, due delle quali espressamente richiamate dagli ordini del giorno n. 15 e 16.

Il Collegio ritiene necessario sottolineare come le esigenze di tutela di tutti i lavoratori in

questione - 800 unità che operano nell'ambito di circa 40 distinti appalti - siano tenute sistematicamente presenti dalla Camera sia nella fase di preparazione e di svolgimento della gara sia nel corso della verifica dell'esecuzione dell'appalto. Ciò sempre in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni dei contratti collettivi di riferimento - entrambi espressamente richiamati in tutti gli atti negoziali stipulati dalla Camera con le imprese appaltatrici -, nonché con gli indirizzi di volta in volta formulati dagli organi di direzione politica.

In questo quadro, il Collegio intende proporre ai presentatori una medesima riformulazione dei dispositivi dei tre ordini del giorno, nella quale: *a)* viene dato conto di tutte le misure che la nostra Istituzione assume - in qualità di stazione appaltante e nel rispetto dei limiti che tale condizione impone - per tutelare le ragioni dei lavoratori in questione; *b)* viene assunto l'impegno a proseguire nell'attivazione di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, in particolare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera.

Gli ordini del giorno in questione possono dunque essere accolti a condizione che il dispositivo sia riformulato nei seguenti termini: “a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di contemplare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che consentono alla Camera dei deputati, in qualità di stazione appaltante, di: *a)* promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici, in particolare attraverso la previsione della cosiddetta “clausola sociale”; *b)* assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento; *c)* garantire ai lavoratori medesimi - anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato - livelli retributivi

adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro; *d*) verificare sistematicamente il puntuale rispetto, da parte dei soggetti appaltatori, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela dei lavoratori”, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Tale riformulazione, che fa chiaramente stato della massima attenzione della Camera per la condizione dei lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici, evidenzia nel contempo il fatto che, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sussistono alcune scelte che sono sempre e comunque rimesse all'esclusiva valutazione dell'appaltatore nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale e che dunque non possono essere oggetto di sindacato alcuno da parte della Camera. Ciò vale per la scelta del tipo di contratto da stipulare con i propri lavoratori; del numero di lavoratori da adibire all'appalto e dell'impegno orario da richiedere a questi ultimi; delle modalità organizzative di espletamento del servizio (turni, riposi, straordinari); dei criteri di scelta dei lavoratori da riassumere.

L'ordine del giorno Carinelli n. 10 (postazioni per l'allattamento in Aula) può essere accolto a condizione che il dispositivo venga così riformulato: “a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione di misure volte a facilitare l'accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori durante l'esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare, in particolare operando per l'individuazione di spazi idonei all'allattamento nelle immediate prossimità dell'Aula”, altrimenti il parere è contrario.

Ricorda che in questa direzione gli organi di direzione politica sono impegnati da tempo. Va infatti ricordato che attualmente, oltre allo “spazio bimbi” presso Palazzo Theodoli, sono disponibili a Palazzo Montecitorio due locali per l'allattamento. Il primo, collocato al secondo piano con accesso dal livello

delle tribune dell'Aula, è stato individuato in attuazione di un ordine del giorno presentato nella XV legislatura (2006-2008). Il secondo è invece collocato al piano basamentale, nei pressi dell'ingresso 8. Proseguendo nell'impegno già intrapreso e confermato in occasione dell'esame in Assemblea del bilancio di previsione 2018 (con l'accoglimento previa riformulazione dell'ordine del giorno Pastorino n. 12), il Collegio è disponibile a verificare la possibilità di destinare uno spazio apposito all'allattamento da parte delle deputate madri adiacente all'Aula, in modo da ovviare alle difficoltà di fruizione poste dagli spazi sino ad ora individuati a tal fine.

L'ordine del giorno Magi n. 11 (disciplina dei collaboratori dei deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Pretto n. 12 (attività dell'ufficio INPS) può essere accolto.

L'ordine del giorno Magi n. 13 (pubblicazione di documenti e dati in materia di collaboratori dei deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di pubblicare sul sito *internet* della Camera la versione aggiornata del *dossier*, predisposto nell'aprile 2013 dagli uffici della Camera, sul tema “Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo”, e a valutare altresì l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Magi n. 14 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

Gli ordini del giorno Pastorino n. 15 e n. 16 (lavoratori dipendenti dalle

imprese appaltatrici) possono essere accolti a condizione, come detto, che entrambi i dispositivi siano riformulati nei termini di cui all'ordine del giorno De Maria n. 9, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Pastorino n. 17 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancelleri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Pastorino n. 18 (pubblicazione di dati in materia di collaboratori dei deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera”, altrimenti il parere è contrario.

Il parere in merito all'ordine del giorno Pastorino n. 19 (proroga di cinque anni del termine previsto per la cessazione dell'elenco di cui all'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di posticipare il termine attualmente previsto per la cessazione dell'elenco di cui all'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 alla luce degli orientamenti che saranno assunti dagli organi della giurisdizione interna in ordine alla durata degli elenchi allegati alla predetta delibera”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Pastorino n. 20 (pubblicazione di documenti in materia di collaboratori dei deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di pubblicare sul sito *internet* della Camera la versione aggiornata del *dossier*, predisposto nell'aprile 2013 dagli uffici della Camera, sul tema “Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo”, altrimenti il parere è

contrario.

Per l'ordine del giorno Pastorino n. 21 (progressiva riduzione della consistenza dell'allegato B) vi è un invito al ritiro, in quanto già attuato, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Liuzzi n. 22 (digitalizzazione dei procedimenti parlamentari e amministrativi) può essere accolto, a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “valutare l'opportunità di: *a*) sviluppare, previa definizione dei necessari indirizzi sul piano regolamentare, soluzioni per consentire una completa digitalizzazione del procedimento legislativo; *b*) proseguire nel processo di trasformazione digitale in modo da coinvolgere i diversi aspetti dell'attività parlamentare e dell'Amministrazione; *c*) assumere le iniziative di rispettiva competenza affinché vengano messi a disposizione degli organi parlamentari strumenti, basati anche su tecnologie di intelligenza artificiale e sviluppati con sistemi *software* a codice aperto, per raccogliere il contributo dei cittadini nelle attività conoscitive e nell'istruttoria legislativa”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Amitrano n. 23 (strumenti di rappresentazione grafica del lavoro parlamentare) può essere accolto.

L'ordine del giorno Daga n. 24 (formato nativamente digitale dei documenti parlamentari) può essere accolto, a condizione che, il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di assumere, previa definizione dei necessari indirizzi sul piano regolamentare, le iniziative di propria competenza - anche di natura interistituzionale - affinché tutti i documenti parlamentari o da esaminare in sede parlamentare siano prodotti in formato nativamente digitale, secondo *standard* condivisi, al fine di ridurre i costi di trasformazione digitale e di facilitarne la condivisione e la conoscibilità”, altrimenti il parere è contrario.

Gli ordini del giorno Amitrano n. 25 (convenzioni con enti di ricerca per la digitalizzazione del patrimonio documentale) e Cancelleri n. 26 (consultazione tra i deputati sui

servizi digitali) possono essere accolti.

L'ordine del giorno Spadoni n. 27 (promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di sopprimere, in fine, le parole da: “sulla scorta” sino alla fine del periodo”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Liuzzi n. 28 (evidenza degli obiettivi dell'Agenda 2030 negli atti parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di pubblicare nell'apposita sezione del sito *internet* della Camera dedicata ai temi dell'Agenda 2030 i testi dei provvedimenti legislativi e degli atti di indirizzo approvati dalla Camera che abbiano un rilevante impatto sul conseguimento degli obiettivi fissati dall'Agenda medesima”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Daga n. 29 (efficientamento energetico degli edifici della Camera) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di proseguire negli interventi di attuazione del programma di efficientamento energetico deliberato dal Collegio dei Questori nel 2017 sulla base delle analisi energetiche dei edifici in uso alla Camera dei deputati svolte dall'ENEA, dall'università La Sapienza di Roma e dall'università di Trento, nell'ambito delle risorse finanziarie specificamente assegnate a tale obiettivo dai programmi settoriali annuali, implementando il ricorso a soluzioni tecniche che determinino un risparmio energetico dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico e al contempo un'ottimizzazione della gestione del sistema edificio-impianto.”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Liuzzi n. 30 (realizzazione di una piattaforma on line per le petizioni) può essere accolto.

L'ordine del giorno Liuzzi n. 31 (accesso via *web* ai testi delle delibere normative dell'Ufficio di Presidenza) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato

nel senso di sopprimere, in fine, le parole “in formato storico e vigente”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Cancellieri n. 32 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto.

L'ordine del giorno Amitrano n. 33 (congedo obbligatorio di paternità per i deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i deputati di usufruire a titolo di assenza giustificata di cinque giorni all'anno di congedo di paternità, istituito introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e prorogato ogni anno dalle leggi di bilancio annuale”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Pettarin n. 34 (disciplina dei collaboratori dei parlamentari) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di cui al dispositivo dell'ordine del giorno Cancellieri n. 32, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Dadone n. 35 (deputate in allattamento) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: “a valutare l'opportunità di introdurre apposite cause di giustificazione per le deputate che abbiano la necessità di allontanarsi dalle aule parlamentari nei momenti di allattamento, assicurando apposita evidenza a tale fattispecie nei documenti riepilogativi delle assenze giustificate, eventualmente investendo la Giunta per il Regolamento ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nelle competenze di quest'ultima”, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Parentela n. 36 (promozione di prodotti alimentari italiani) e Spadoni n. 37 (panchina rossa nel cortile d'onore) possono essere accolti.

L'ordine del giorno Fornaro n. 38 (ripartizione del contributo erogato dal bilancio della Camera ai Gruppi parlamentari) può essere accolto. Le modalità di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi potranno essere oggetto di

nuova valutazione in esito all'approvazione della proposta di legge costituzionale volta alla riduzione del numero dei parlamentari, tenuto conto del fatto che la medesima potrebbe incidere sulla composizione numerica dei Gruppi e mutare l'assetto delle relative esigenze logistiche e finanziarie.

Per quanto attiene all'ordine del giorno Meloni n. 39 (aggancio delle competenze dei parlamentari all'andamento dell'economia), occorre ricordare che il Collegio dei Questori, riferendo in merito allo stato di attuazione degli ordini del giorno presentati lo scorso anno, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 23 luglio ha segnalato la pubblicazione sul sito *internet* della Camera di una nuova versione della scheda informativa relativa alle competenze dei deputati in carica. Nell'ambito di tale scheda sono stati evidenziati, unitamente agli interventi normativi che hanno limitato nel corso del tempo la misura dell'indennità parlamentare e dei rimborsi, alcuni raffronti tra l'andamento delle competenze dei deputati in carica e quello di alcuni indicatori economici (andamento di alcune categorie di funzionari pubblici non soggetti alla contrattazione collettiva, del prodotto interno lordo e dell'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT). Le analisi appositamente svolte a questo fine hanno evidenziato come l'Ufficio di Presidenza abbia costantemente tenuto in considerazione, nell'assumere le deliberazioni di propria competenza, l'andamento complessivo del sistema economico nazionale, specificamente nella direzione del contenimento della spesa per i deputati in carica. In questo senso, vi è un invito al ritiro dell'ordine del giorno n. 39, in quanto attuato, altrimenti il parere è contrario.

L'ordine del giorno Acquaroli n. 40 (rilevazione della presenza dei deputati) può essere accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: "a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina in tema di rilevazione della presenza dei deputati in occasione dei lavori parlamentari", altrimenti il parere è contrario.

Il Presidente Fico ringrazia il Collegio dei deputati Questori per l'istruttoria svolta e chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha chiesto di dare nuovamente lettura delle motivazioni relative alla riformulazione proposta dal Collegio dell'ordine del giorno n. 9, il Questore D'Inca – premesso l'impegno della Camera a prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro dei dipendenti dalle ditte appaltatrici che erogano servizi presso le sedi della Camera – ribadisce che, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sussistono alcune scelte - quali quella del tipo di contratto da stipulare con i propri lavoratori, dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere, del numero di lavoratori da impiegare e dell'impegno orario da richiedere a questi ultimi nonché delle modalità organizzative e di espletamento del servizio - che sono rimesse all'esclusiva valutazione dell'appaltatore nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale e che dunque non possono essere oggetto di sindacato alcuno da parte della Camera.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha chiesto di sapere se l'accoglimento dell'ordine del giorno Acquaroli n. 40 comporterà l'assolvimento, da parte dei deputati, di obblighi analoghi a quelli vigenti per i lavoratori dipendenti, il Questore D'Inca chiarisce che la riformulazione proposta dal Collegio, più generica rispetto all'impegno contenuto nel dispositivo dell'ordine del giorno, mira a consentire una verifica degli attuali sistemi di rilevazione della presenza o un loro eventuale miglioramento. Ricorda che la disciplina in vigore prevede la rilevazione della presenza attraverso la partecipazione alle votazioni in Assemblea e la registrazione della presenza nelle Commissioni permanenti e negli altri organi parlamentari.

Il Questore Fontana precisa quindi che la

riformulazione dell'ordine del giorno Acquaroli n. 40 comporta, di fatto, il superamento del riferimento a specifiche modalità di rilevazione della presenza contenute nell'ordine del giorno.

Il deputato Segretario Pastorino, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Collegio dei deputati Questori a proporre, per gli ordini del giorno a sua firma, n. 15 e n. 16, una riformulazione identica a quella dell'ordine del giorno De Maria n. 9, osserva come, in realtà, i tre atti di indirizzo abbiano finalità e contenuti diversi.

In particolare, quello a firma del collega De Maria riguarda il tema più generale — richiamato nelle precedenti riunioni anche da altri colleghi, tra i quali il Vicepresidente Rosato — delle condizioni contrattuali e del trattamento economico applicati al personale delle imprese fornitrici di servizi operanti presso le sedi della Camera a seguito dei processi di esternalizzazione. Da tale punto di vista, ritiene che il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'imprenditore non impedisca alla Camera, quale stazione appaltante, di intervenire per definire diversi meccanismi in termini d'impiego orario del personale, con conseguenti riflessi positivi sulle retribuzioni. Diversamente, occorrerebbe riconsiderare, a suo avviso, la stessa scelta di ricorrere alle esternalizzazioni di servizi.

In riferimento ai due ordini del giorno a sua firma, n. 15 e n. 16, ritiene che la riformulazione proposta dal Collegio possa essere accettata con l'impegno a valutare concrete soluzioni, nelle forme previste dalla normativa vigente, per il personale delle ditte ivi richiamate.

Pur dichiarando, quindi, una generale disponibilità ad accettare le riformulazioni degli ordini del giorno, esprime, tuttavia, la propria insoddisfazione, in considerazione del fatto che il dispositivo degli atti di indirizzo, così come riformulato, non risponde in maniera incisiva, a suo avviso, alle istanze di tutela provenienti dai lavoratori interessati.

Il deputato Segretario Liuni nel considerare

impraticabili eventuali misure finalizzate all'assorbimento, da parte della Camera, dei dipendenti delle imprese fornitrici di servizi osserva come una tutela efficace dei predetti lavoratori possa essere perseguita non soltanto vigilando sulla corretta applicazione dei contratti collettivi da parte degli appaltatori, ma anche prevedendo nei bandi di gara condizioni più rigorose con riferimento sia al numero degli addetti da utilizzare sia alle mansioni da svolgere. Ritiene, infatti, che le situazioni di disagio esistenti, più volte rappresentate dagli interessati, siano da ricondurre all'impiego di un numero di lavoratori superiore a quello necessario per l'esecuzione del servizio, cui consegue una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, che diventa insufficiente.

Esprime, infine, forti perplessità in relazione all'ordine del giorno Acquaroli n. 40, rilevando come la partecipazione dei deputati ai lavori degli organi parlamentari sia già oggetto di verifica attraverso svariati strumenti, e sottolinea come il mandato parlamentare possa essere svolto anche attraverso attività che hanno luogo fuori dalle sedi della Camera. Ritiene quindi che, prima di procedere ad una riformulazione dell'ordine del giorno, ne andrebbe chiarita la *ratio*.

Il deputato Segretario Colucci, dopo avere ringraziato i deputati Questori per il lavoro svolto sugli ordini del giorno in esame, dichiara di condividere le finalità dell'ordine del giorno De Maria n. 9.

Sottolinea quindi l'importanza di una costante vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti nazionali da parte delle imprese appaltatrici dei servizi che la Camera ha esternalizzato, nonché della previsione, nei bandi di gara, di clausole volte a tutelare i lavoratori.

Con specifico riferimento agli ordini del giorno Pastorino n. 15 e n. 16, osserva come gli stessi riflettano una sensibilità diffusa all'interno dell'Ufficio di Presidenza. In

particolare, anche a suo avviso occorre tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, della professionalità e della disponibilità dimostrata da quei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze delle imprese appaltatrici di alcuni servizi, prestano la loro opera presso l'Amministrazione della Camera da molti anni.

Ritiene, pertanto, che l'Ufficio di Presidenza debba riservare alla situazione dei predetti lavoratori una discussione più approfondita.

Il Questore D'Incà, rispondendo ai colleghi intervenuti in merito al parere formulato sugli ordini del giorno De Maria n. 9 e Pastorino n. 15 e n. 16, ricorda innanzitutto, per quanto riguarda in generale la gestione degli appalti, che le relative procedure si svolgono nella massima trasparenza e correttezza.

Ribadisce quindi che la Camera riserva la massima attenzione, nella predisposizione dei documenti di gara e dei contratti, alle esigenze di tutela dei lavoratori, e verifica costantemente, nella fase di esecuzione, il rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di riferimento da parte delle imprese appaltatrici.

Rileva inoltre come il Collegio abbia affermato l'esigenza di promuovere la stabilità dei lavoratori dipendenti dalle predette imprese attraverso la previsione, nei bandi di gara, della cosiddetta clausola sociale, che ha permesso di garantire, ad esempio, la continuità occupazionale dei lavoratori addetti al servizio di ristorazione.

Ricorda peraltro come la Camera abbia dato prova di sensibilità nei confronti dei dipendenti di alcune ditte appaltatrici, intervenendo in via diretta per corrispondere alcune mensilità di retribuzione in luogo dei datori di lavoro inadempienti.

Il Vicepresidente Rosato esprime la convinzione che i presentatori degli ordini del giorno appartenenti al proprio Gruppo parlamentare accederanno alle proposte di riformulazione dei deputati Questori. Dopo aver premesso di essere pienamente convinto del fatto che alla Camera le procedure di gara

relative agli appalti dei servizi esternalizzati si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente, osserva che la scelta di fare ricorso alla cosiddetta clausola sociale, se da un lato ha reso possibile ampliare il numero dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dei predetti servizi, dall'altro ha comportato, in conseguenza della distribuzione del lavoro tra un numero maggiore di soggetti, la riduzione della retribuzione individuale, che finisce per essere non adeguata in molti casi.

Nel precisare che non intende imputare al Collegio dei deputati Questori, al Presidente o all'Amministrazione, la situazione di diffuso disagio che si è determinata, ritiene che vi sia la possibilità di adottare alcune misure correttive al riguardo. Una di queste potrebbe essere connessa ad un maggiore utilizzo delle sale della Camera, che comporterebbe l'incremento del numero di addetti alle sale e dell'orario di lavoro degli stessi, con riflessi positivi sulle retribuzioni.

Ritiene, peraltro, che i deputati Questori potrebbero valutare la possibilità di sperimentare correttivi di altro tipo, quale, ad esempio, la previsione nei capitolati di appalto dell'impiego di personale con qualifica professionale più elevata.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno concernenti il rapporto di lavoro tra i deputati e i loro collaboratori, ricorda come il Presidente Fico, confermando l'impegno ad affrontare tale tema, abbia anticipato, in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, l'intenzione di predisporre una proposta di deliberazione in materia.

Ritiene che la discussione che si aprirà sulla predetta proposta rappresenti la sede più appropriata per affrontare tutte le questioni attuative, a cominciare da quella concernente la quantificazione della retribuzione dei collaboratori. A suo avviso, ai maggiori costi che ne deriverebbero si potrebbe fare fronte anche con i risparmi derivanti dall'eventuale approvazione del disegno di legge costituzionale che propone di ridurre il numero dei parlamentari, tenendo conto del

fatto che fornire servizi migliori ai deputati significa consentire a questi ultimi di servire meglio l'Istituzione.

Il Vicepresidente Rampelli, dopo avere rivolto un ringraziamento alla collega Spadoni per avere accettato alcune modificazioni al testo dell'ordine del giorno n. 37, di cui è cofirmatario, dichiara di essere in sintonia con i colleghi Pastorino, Liuni e Rosato, i quali hanno rimarcato le criticità – peraltro ben conosciute dalla generalità dei deputati – che sono scaturite, nel corso degli anni, dalla scelta di esternalizzare le attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

A suo avviso, la Camera dovrebbe sentire la responsabilità di intervenire al fine di correggere le fragilità di tale sistema che, pur avendo assicurato i risparmi perseguiti, si è rivelato penalizzante per i dipendenti delle imprese appaltatrici.

Pur apprezzando la riformulazione che il Collegio ha proposto per gli ordini del giorno De Maria n. 9 e Pastorino n. 15 e n. 16, domanda pertanto se sia possibile dare una risposta più incisiva sul piano della tutela dei predetti lavoratori, il cui disagio perdura ormai da troppi anni.

Il Questore Cirielli, intervenendo a titolo personale, rileva come gli effetti distorsivi determinati dall'esternalizzazione di taluni servizi siano da ricondurre all'indirizzo generale volto al contenimento della spesa dell'Istituzione, unanimemente espresso e attuato dalle forze politiche nel corso delle ultime legislature, in conformità a un sentimento molto diffuso nell'opinione pubblica.

Osserva quindi come qualunque intervento finalizzato a migliorare le condizioni contrattuali e il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi presso la Camera richieda risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle finora impegnate in tale ambito.

Assicura che la Camera ha costantemente operato per tutelare nel massimo grado i predetti lavoratori, soprattutto attraverso l'attività di vigilanza costantemente svolta sulla corretta applicazione dei contratti collettivi.

Invita a considerare che l'Amministrazione è tenuta a svolgere la propria azione entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e che le imprese partecipanti alle procedure di gara indette dalla Camera debbono conformarsi, fin dal momento in cui formulano l'offerta, alla logica e alle dinamiche del mercato.

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha chiesto di sapere quale durata abbiano i contratti in corso e se ve ne siano in scadenza, il Questore Fontana, su invito del Presidente Fico, precisa che gli appalti hanno una durata biennale ovvero triennale, cui è da aggiungere un eventuale periodo di proroga ove questa si renda necessaria per assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara successiva alla scadenza.

Nel confermare l'impegno del Collegio a valutare le esigenze di rimodulazione dei documenti di gara prospettate nel corso della discussione, ricorda che la pratica dell'esternalizzazione di taluni servizi è stata adottata dalla generalità delle amministrazioni pubbliche per la necessità di conseguire, come rilevato dal Questore Cirielli, l'obiettivo di una riduzione della spesa a fronte della situazione complessiva della finanza pubblica.

Ribadisce quindi come la Camera, nell'intraprendere la strada dell'esternalizzazione di alcuni servizi, abbia tenuto conto delle esigenze di tutela dei dipendenti delle imprese appaltatrici.

Nel confermare l'impegno a vigilare sul rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'esecuzione degli appalti, fa presente, in particolare, come in taluni bandi sia stata inserita la previsione espressa di esclusione dalla gara qualora l'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla procedura non rispetti i requisiti di inquadramento contrattuale che la Camera

richiede per il personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto.

Osserva, d'altro canto, come il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale offra la possibilità di occupare un numero maggiore di persone e rientri, comunque, tra le facoltà che ciascun imprenditore può esercitare in conformità alla disciplina recata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Assicura che il Collegio, nell'ottica di adoperarsi per tutelare in maniera sempre più efficace le esigenze dei lavoratori, valuterà anche le considerazioni che il Vicepresidente Rosato ha svolto in merito alle ricadute positive che l'implementazione di alcuni servizi potrebbe determinare sotto il profilo occupazionale.

Precisa, tuttavia, che le iniziative da mettere eventualmente in campo non potranno fungere da improprio ammortizzatore sociale, ma dovranno soddisfare un interesse reale dell'Istituzione.

Rispondendo a una specifica domanda del deputato Segretario Liuni, precisa inoltre che il contratto relativo al supporto esecutivo alla gestione operativa della Camera dei deputati e quello concernente il servizio prestato presso il Complesso di Vicolo Valdina verranno entrambi a scadenza al termine del 2019.

Il deputato Segretario Liuni ritiene che nei bandi di gara da predisporre per i contratti in scadenza debbano essere specificate le mansioni che i lavoratori saranno chiamati a svolgere e il livello di inquadramento che dovranno possedere presso l'impresa fornitrice. In tal modo i datori di lavoro – che sono obbligati a rispettare, come rimarcato anche dal Questore Fontana, i contratti e gli accordi collettivi di settore – non potranno adibire allo svolgimento del servizio dipendenti aventi una qualifica inferiore a quella richiesta.

Dopo avere dichiarato la propria contrarietà a ogni misura che preveda l'assorbimento di dipendenti di aziende fornitrici di servizi nei ruoli del personale della Camera, esprime l'avviso che l'Amministrazione, pur non

potendo vincolare l'imprenditore per quanto riguarda la scelta tra l'impiego di un certo numero di lavoratori a tempo pieno e di un numero maggiore a tempo parziale, disponga tuttavia di strumenti atti a contrastare eventuali abusi.

In particolare, i capitolati di appalto potrebbero prevedere che le prestazioni lavorative siano svolte in maniera da evitare, in ragione della peculiarità delle sedi di lavoro, una turnazione eccessiva del personale.

Il Questore Fontana, rispondendo, su invito del Presidente Fico, al deputato Segretario Liuni, fa presente che nei bandi di gara sono specificate le mansioni da svolgere e il livello di inquadramento del personale, come si può rilevare visionando tali documenti, che il Collegio avrà cura di far pervenire ai membri dell'Ufficio di Presidenza.

Per quel che riguarda il contratto di appalto in scadenza a settembre, potrà essere proposta all'impresa appaltatrice una proroga della sua durata, che consentirà di valutare anche eventuali ipotesi di affinamento della formulazione dei documenti di gara.

Il deputato Segretario Pastorino chiede ai deputati Questori se ritengano possibile proporre una riformulazione degli ordini del giorno Pastorino n. 15 e n. 16 contenente riferimenti più puntuali alle due diverse fattispecie in essi considerate.

Il Questore D'Incà ritiene inopportuno modificare il testo della proposta di riformulazione, che esprime l'attenzione del Collegio nei confronti del complesso degli appalti in corso presso la Camera, compresi quelli cui fanno riferimento gli ordini del giorno presentati dal collega Pastorino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fico avverte che, non essendovi obiezioni, i deputati Questori riferiranno all'Assemblea i pareri espressi nella presente riunione.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

2) Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale.

Il Presidente Fico ricorda che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare il bando di concorso – il cui testo è stato messo a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza nei giorni scorsi – per l'assunzione di 3 Consiglieri della professionalità tecnica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti: un posto per la specializzazione in architettura; un posto per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale; un posto per la specializzazione in ingegneria industriale.

Fa presente che la scelta di procedere al reclutamento di consiglieri tecnici con queste differenti specializzazioni è da ricondurre all'esigenza di poter disporre di profili professionali differenziati in grado di assolvere alle complesse e molteplici funzioni relative alla gestione dei lavori edili e impiantistici nei palazzi sedi della Camera, tenendo conto sia delle caratteristiche degli stessi, che sono soggetti a specifica tutela artistica e architettonica, sia delle esigenze specifiche dell'Istituzione parlamentare in termini di sicurezza e di garanzia di continuità delle attività svolte. Inoltre vi è da considerare che, in base alla normativa vigente (interna e dell'ordinamento generale) la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo delle opere da eseguire nell'ambito delle sedi della Camera devono essere affidate a soggetti dotati di specifiche e diverse abilitazioni professionali.

Ricorda che è stata messa a disposizione dei colleghi anche una sintesi illustrativa dei contenuti del bando, che consente – in questa sede – di soffermarsi sugli aspetti essenziali.

In proposito fa presente che i requisiti

generali di ammissione, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le modalità generali di svolgimento della procedura concorsuale sono identici a quelli stabiliti dai bandi già approvati.

Non è prevista una riserva di posti a favore del personale di ruolo dipendente della Camera, poiché il numero dei posti messi a concorso rende inapplicabile tale riserva.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la specializzazione prescelta.

Per l'accesso al concorso è richiesta: per la specializzazione in architettura l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Architettura, del relativo Albo professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria civile e ambientale, del relativo Albo professionale; per la specializzazione di ingegneria industriale l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria industriale, del relativo Albo professionale.

Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

Qualora il numero delle domande sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice potrà deliberare di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, consistente in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie oggetto delle prove di esame. Saranno ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati, per ciascuna specializzazione, entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati affetti da riconosciuta invalidità uguale o superiore all'80 per cento.

Per ciascuna specializzazione sono previste

due prove scritte, ciascuna delle quali consistente nella risposta a tre quesiti di natura tecnica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consisterà in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti indicati per ciascuna specializzazione. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Saranno formate tre graduatorie distinte per ciascuna specializzazione. Il punteggio complessivo sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. Non sono previste prove orali facoltative.

Il deputato Segretario Liuni, espresso apprezzamento per la formulazione del bando, che ricalca, nelle linee essenziali, quello del concorso per consiglieri parlamentari della professionalità generale, esaminato e approvato dall'Ufficio di Presidenza nella precedente riunione, chiede chiarimenti in merito alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Il Presidente Fico precisa che le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente della Camera e sono generalmente composte da professori universitari nelle materie oggetto delle prove di esame e da funzionari della Camera dei deputati; presiederà personalmente la Commissione di concorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso per l'assunzione di 3 Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con

specializzazione in architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale (*Allegato 1*).

3) Esame di una richiesta di rideterminazione del trattamento previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018.

Il Presidente Fico ricorda che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare una richiesta di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio di un deputato cessato dal mandato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018. Chiede quindi al Questore Fontana di riferire al riguardo.

Il Questore Fontana riferisce che, come ricordato dal Presidente Fico, nella deliberazione n. 14 del 2018 si prevede che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, possa incrementare fino a un massimo del 50 per cento, su domanda degli interessati, l'importo rideterminato ai sensi della deliberazione stessa, in favore di coloro che:

non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti dall'immobile destinato ad abitazione principale;

siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, ovvero, alternativamente, che siano sottese a situazioni di invalidità in misura pari al 100 per cento.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il Collegio ha operato nel presupposto interpretativo secondo cui il disposto letterale della deliberazione richiede, per conseguire l'incremento del trattamento rideterminato, il ricorrere simultaneo di entrambe le condizioni citate.

Con riferimento alle richieste pervenute alla data del 29 luglio 2019 e non ancora esaminate

dall'Ufficio di Presidenza, per un richiedente ricorrono entrambi i presupposti previsti dalla deliberazione, mentre per cinque richiedenti non ricorre il requisito del reddito. Per sette richiedenti è ancora in corso l'istruttoria, non essendo pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Il Collegio dei deputati Questori propone quindi di incrementare, dal 1° gennaio 2019, l'ammontare dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi della deliberazione n. 14 del 2018, in favore del titolare per il quale ricorrono entrambi i presupposti.

Il deputato Segretario Colucci, pur apprezzando le finalità della proposta di deliberazione, dichiara che non parteciperà al voto in coerenza con le analoghe decisioni assunte in occasione dell'approvazione della deliberazione n. 14 del 2018 e delle richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale esaminate in precedenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Segretario Pastorino, anch'egli in coerenza con precedenti decisioni assunte in materia, dichiara che non prenderà parte alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di incrementare l'ammontare dell'assegno vitalizio spettante ad un *ex* deputato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, nei termini illustrati dal Questore Fontana.

4) Relazioni conclusive della commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità.

Il Presidente Fico ricorda che il quarto punto all'ordine del giorno concerne l'esame di due relazioni conclusive della Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità per i dipendenti della Camera.

Invita quindi il Vicepresidente Rosato a riferire al riguardo.

Il Vicepresidente Rosato riferisce che la Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità, nella seduta del 15 maggio 2019, ha approvato la relazione conclusiva relativa alla seconda verifica di professionalità di una documentarista e al passaggio al III livello funzionale-retributivo di tredici segretari parlamentari di secondo livello e di tre collaboratori tecnici del reparto centrale telefonica.

La medesima Commissione, nella seduta del 10 luglio 2019, ha altresì approvato la relazione conclusiva relativa al passaggio al III livello funzionale-retributivo di sei segretari parlamentari di secondo livello, tre collaboratori tecnici del reparto servizi radiofonici e televisivi, tre collaboratori tecnici del reparto impianti e interventi elettrici e tre collaboratori tecnici del reparto rete telefonica.

Propone quindi all'Ufficio di Presidenza di approvare la relazione conclusiva della seduta del 15 maggio e la relazione conclusiva della seduta del 10 luglio presentate dalla Commissione, che ha espresso giudizio di idoneità per il personale per il quale, nelle medesime sessioni, si è svolta la verifica di professionalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva le relazioni conclusive presentate dalla Commissione giudicatrice per le verifiche di professionalità.

5) Richiesta di acquisizione di atti dell'Archivio storico.

Il Presidente Fico avverte che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ai fini dell'attività investigativa relativa a un procedimento penale concernente la gestione di un centro di accoglienza, ha chiesto all'Archivio storico della Camera di acquisire in copia il "verbale secretato reso in data 20.01.2017 dal dott. d'Ippolito", audito nella

sua qualità di procuratore aggiunto presso la Procura di Venezia dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, costituita nella XVII legislatura.

La richiesta ha ad oggetto la parte versata all'Archivio storico come classificata del resoconto stenografico dell'audizione svolta dal magistrato dottor Adelchi d'Ippolito dinanzi alla predetta Commissione in occasione della missione svolta a Cona in data 19-20 gennaio 2017. Si tratta dunque di un atto formato dall'organo parlamentare cui lo stesso ha ritenuto di apporre il segreto funzionale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento dell'Archivio storico della Camera, in caso di apposizione del segreto funzionale, il Presidente della Camera, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di declassificazione, può eccezionalmente consentire a magistrati, a loro istanza, la consultazione dei relativi documenti, sentito – qualora sia cessato l'organo che ha apposto il segreto funzionale, come nel caso di specie – l'Ufficio di Presidenza. L'autorizzazione può comprendere l'estrazione di copie, nonché, in conformità alle leggi, porre limiti all'utilizzabilità delle copie stesse o delle risultanze della consultazione.

Ricorda che l'orientamento espresso in materia dall'Ufficio di Presidenza della Camera nelle ultime legislature è stato costantemente ispirato al principio del bilanciamento fra le esigenze di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria richiedente e quelle di salvaguardia delle prerogative proprie della funzione parlamentare d'inchiesta, che trova nella possibilità per la Commissione di inchiesta di apporre il segreto funzionale, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, uno degli strumenti più incisivi. In analoghi precedenti, pertanto, la trasmissione all'autorità giudiziaria richiedente è stata accompagnata dall'invito a individuare le opportune cautele di riservatezza cui sottoporre le copie acquisite,

ferma restando comunque la possibilità di declassificazione nel caso in cui la medesima autorità giudiziaria ne rappresenti l'esigenza.

Alla luce del quadro normativo e del consolidato orientamento espresso dall'Ufficio di Presidenza, propone pertanto di accogliere la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nei termini rappresentati (*Allegato 2*)

Il Presidente Fico coglie l'occasione per segnalare che sono pervenute le prime risposte alle note di interpello, il cui invio aveva preannunciato nella riunione del 10 aprile scorso, relative a documenti classificati formati da autorità esterne al Parlamento facenti parte dell'archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, che ha operato nella VIII legislatura.

In particolare, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'interno e il Governatore della Banca d'Italia hanno comunicato per quali documenti – formati da organi la cui attività rientra nei rispettivi ambiti di competenza – non sussistono più le originarie ragioni di riservatezza.

Si tratta, in sintesi, di 39 documenti – per più di 2300 pagine complessive – per i quali, preso atto delle comunicazioni trasmesse dalle predette Autorità, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento dell'Archivio storico, si intende rimossa la classifica. Si procederà pertanto a renderne accessibili in rete i testi in formato digitale, attraverso l'apposita procedura informatizzata attivabile dal sito internet dell'Archivio storico.

Parallelamente provvederà a trasmettere una seconda serie di note d'interpello ad altri enti originatori ulteriormente individuati durante il lavoro, tuttora in corso, di inventariazione analitica dei documenti dell'archivio della Commissione Sindona.

Prosegue altresì l'attività di implementazione del Portale delle Commissioni d'inchiesta secondo quanto preannunciato nella riunione del 10 aprile scorso. In particolare, attraverso il Portale

sono ora accessibili gli atti parlamentari prodotti e, ove disponibili, i video delle sedute delle Commissioni d'inchiesta monocamerale e bicamerale, ove presiedute da un deputato, che hanno operato nella XVII legislatura.

Informa che a breve saranno disponibili i documenti formati dalla Commissione di inchiesta sul livello di digitalizzazione e di innovazione delle pubbliche amministrazioni, che ha deliberato a suo tempo la pubblicazione dei predetti documenti, e i documenti versati all'Archivio storico come liberi dalle Commissioni di inchiesta sulla morte del militare Scieri e sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro che hanno operato nella scorsa legislatura e dalle Commissioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che hanno operato nelle legislature XII, XIII, XIV, XVI, XVII. Anche la documentazione di queste ultime tre Commissioni di inchiesta potrà essere resa fruibile via *web* attraverso la procedura informatizzata già adottata per l'accesso *on line* ai documenti declassificati nel corso della XVII legislatura e per l'accesso ai documenti della Commissione sui crimini nazifascisti.

Più in generale avverte che, se non vi sono obiezioni, la predetta procedura potrà essere utilizzata per l'accesso *online* ai documenti che saranno declassificati nel corso della legislatura e a quelli versati all'Archivio storico senza classificazione che saranno via via resi disponibili attraverso il Portale delle Commissioni d'inchiesta.

Inoltre, per rendere più veloce l'effettuazione della procedura di accesso si potrebbe affiancare all'attuale sistema di autenticazione del richiedente attraverso un modulo elettronico disponibile sul sito dell'Archivio storico della Camera, il sistema di autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, si procederà nel senso indicato.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

La riunione termina alle ore 14,55.

ALLEGATO 1

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico

unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;

visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerata l'esigenza di garantire un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso;

considerato che le funzioni attribuite ai Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale, e con specializzazione in

ingegneria industriale, richiedono il possesso di specifici requisiti professionali;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure concorsuali;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica, con specializzazione in: *a)* architettura, *b)* ingegneria civile e ambientale, *c)* ingegneria industriale, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica (codice C03), con specializzazione in:

- a)* architettura,
- b)* ingegneria civile e ambientale,
- c)* ingegneria industriale,

con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: un posto per i candidati che sostengono le prove per la specializzazione in architettura; un posto per i candidati che sostengono le prove per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale; un posto per i candidati che sostengono le prove per la specializzazione in ingegneria industriale. È consentita la partecipazione al concorso per una sola delle specializzazioni previste dal presente bando.

ART. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età

è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;

- c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui alla lettera g), elencati nell'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
- d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
- e) godimento dei diritti politici;
- f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
- g) per la specializzazione in architettura: abilitazione all'esercizio della professione di architetto, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Architettura, del relativo Albo professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria civile e ambientale, del relativo Albo professionale; per la specializzazione in ingegneria industriale: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria industriale, del relativo Albo

professionale;

- h) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

ART. 3.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli

di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 4.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono

essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare la specializzazione prescelta.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per l'eventuale prova selettiva di cui all'articolo 6, comma 2. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'articolo 6, comma 2, e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella

domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.

2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 6.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per una o più specializzazioni, sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame di una o più specializzazioni da una prova selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva

sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice per ciascuna specializzazione per la quale occorre svolgere la prova selettiva, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omissa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 7.

Prove scritte

1. Nell'eventualità che abbia luogo, per una o più specializzazioni, la prova selettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati, per ciascuna specializzazione, entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi per ciascuna specializzazione può essere superato, per ognuna di esse, per ricompendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per ciascuna specializzazione è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità

all'articolo 11, comma 2. La pubblicazione dell'elenco di cui al periodo precedente costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura sono due:

a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la manutenzione di un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche mediante la previsione dell'utilizzo di materiali sostenibili ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relative ai criteri ambientali minimi in materia edilizia. Il tempo a disposizione è di sei ore;

b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio ad uso uffici soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il tempo a disposizione è di sei ore.

3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale sono due:

a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio civile esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali in funzione delle normative vigenti, l'indicazione delle eventuali tecniche di consolidamento utilizzate, nonché la valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare. Il tempo a disposizione è di sei ore;

b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l'attestato di prestazione energetica e proposte progettuali per il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a disposizione è di sei ore.

4. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria industriale sono due:

a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione è di sei ore;

b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto in materia termotecnica e di condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione è di sei ore.

5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da tre quesiti, per ognuna delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 2, 3 e 4, e li sottopone al sorteggio dei candidati.

6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.

7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

ART. 8.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna specializzazione è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 12.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti indicati per ciascuna specializzazione nell'allegato B, Parte II. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 9.
Graduatorie finali

1. Sono formate tre graduatorie, distinte per specializzazione. Il punteggio finale di concorso, per ciascuna graduatoria, è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.

ART. 10.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il

calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.

ART. 11.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* saranno indicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, per una o più specializzazioni, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno,

nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* saranno pubblicate, altresì, le informazioni sulla disponibilità dell'archivio dei quesiti di cui al medesimo articolo 6, comma 2, e l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 12.
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione

giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 13.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it*.

ART. 14.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 15.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del

- trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
 3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
 4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
 5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
 4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
 5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
 6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

ART. 16.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

Allegato A

**TITOLI DI ISTRUZIONE PER
L'AMMISSIONE AL CONCORSO***Titoli di istruzione per la specializzazione in
architettura*

Laurea magistrale LM-4 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesta per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Architettura, del relativo Albo professionale

Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale

Laurea magistrale LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesti per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria civile e ambientale, del relativo Albo professionale

Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria industriale

Laurea magistrale LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-34, LM-53 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesti per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, Settore Ingegneria industriale, del relativo Albo professionale

Allegato B

**MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO
DELL'EVENTUALE PROVA
SELETTIVA E DELLA PROVA ORALE**

Parte I

Prova selettiva (eventuale)

Per la specializzazione in architettura: le materie e gli argomenti di cui alla lettera a) della Parte II del presente allegato.

Per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: le materie e gli argomenti di cui alla lettera b) della Parte II del presente allegato.

Per la specializzazione in ingegneria industriale: le materie e gli argomenti di cui alla lettera c) della Parte II del presente allegato.

Parte II

Prova orale

a) Specializzazione in architettura:

- Tecniche di restauro architettonico, valutazione delle tipologie strutturali e consolidamento delle strutture, con particolare riguardo agli edifici soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

- Organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori

- Elementi di estimo

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla prevenzione incendi

- Normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche di riferimento

- Normativa in materia di tutela dei beni

architettonici

- Conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - *Building Information Modeling*) per la progettazione e il *facility management*

- Lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio

- Elementi di diritto costituzionale

b) *Specializzazione in ingegneria civile e ambientale:*

- Scienza e tecnica delle costruzioni e consolidamento delle strutture

- Impianti idrici e sanitari

- Organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori

- Elementi di estimo

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla prevenzione incendi

- Normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche di riferimento

- Conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - *Building Information Modeling*) per la progettazione e il *facility management*

- Lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio

- Elementi di diritto costituzionale

c) *Specializzazione in ingegneria industriale:*

- Elettrotecnica e costruzioni elettromeccaniche

- Fisica tecnica e impianti termotecnici

- Gestione energetico-ambientale degli edifici e utilizzo di impianti energetici da fonti rinnovabili integrati negli edifici

- Metodi e misure termiche ed elettriche; progettazione, direzione dei lavori e collaudo di impianti termici, di condizionamento, elettrici e di terra; prove e misure

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla prevenzione incendi

- Normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche di riferimento

- Conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - *Building Information Modeling*) per la progettazione e il *facility management* degli impianti

- Lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio

- Elementi di diritto costituzionale

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ALLEGATO 2

Richiesta di acquisizione di atti dell'Archivio storico

L'Ufficio di Presidenza:

vista la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia di acquisizione in copia, nell'ambito di un procedimento penale, della parte secretata del resoconto stenografico dell'audizione svolta in data 20 gennaio 2017 dal dottor Adelchi d'Ippolito, procuratore aggiunto presso la procura di Venezia, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, che ha operato nella XVII legislatura;

considerato che la richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria concerne un atto formato da una Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha apposto sullo stesso il segreto funzionale;

considerato che la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate ha concluso i propri lavori in data 15 marzo 2018;

considerato che, in ordine alla consultabilità degli atti a cui è stato apposto il segreto funzionale, il secondo periodo dell'articolo 17, comma 3 del Regolamento dell'Archivio storico della Camera dei deputati prevede che la loro consultazione possa essere eccezionalmente autorizzata dal Presidente della Camera riguardo "a magistrati, a loro istanza, (...), sentito l'organo che ha apposto il segreto o, in caso di sua cessazione, l'Ufficio di Presidenza della Camera";

considerato, inoltre, che – come ribadito in

occasione di precedenti richieste provenienti dall'autorità giudiziaria di acquisizione di atti delle Commissioni di inchiesta - l'esigenza di leale collaborazione rispetto all'esercizio delle funzioni proprie dell'Autorità giudiziaria deve essere bilanciata con la necessità di salvaguardare le prerogative proprie della funzione parlamentare d'inchiesta, che trova nella possibilità della Commissione di apporre il segreto funzionale, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, uno degli strumenti più incisivi e che, pertanto, in analoghi precedenti la trasmissione all'autorità giudiziaria richiedente è stata accompagnata dall'invito a individuare le opportune cautele di riservatezza cui sottoporre le copie acquisite, ferma restando comunque la possibilità di declassificazione nel caso in cui la medesima autorità giudiziaria ne rappresenti l'esigenza;

viste le risultanze della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza;

delibera:

di esprimere parere favorevole alla trasmissione all'autorità giudiziaria richiedente di copia della parte del resoconto stenografico dell'audizione svolta il 20 gennaio 2017 dal dottor Adelchi d'Ippolito dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, che ha operato nella XVII legislatura, su cui la medesima Commissione ha apposto il segreto funzionale.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 25 settembre 2019, ore 9,40

SOMMARIO

1) Esame di richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati	Pag. 102
2) Comunicazione	» 103

1) Esame di richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati.

Il Presidente Fico comunica che in relazione alla formazione del nuovo Governo sono pervenute alla Presidenza alcune richieste di distacco di dipendenti della Camera.

Per quanto concerne i consiglieri parlamentari, le richieste pervenute sono le seguenti cinque: il Ministro dello Sviluppo economico ha chiesto che sia autorizzato il distacco del dottor Vito Cozzoli, Consigliere Capo Servizio, ai fini della prosecuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto presso il Ministero dello Sviluppo economico; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha chiesto che siano autorizzati i distacchi, rispettivamente, del dottor Alberto Tabacchi, al quale intende conferire l'incarico di Capo di Gabinetto, e del dottor Giuseppe Renna, ai fini del conferimento dell'incarico di Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio; il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha chiesto che sia autorizzato il distacco del dottor Marco Caputo, al quale intende conferire l'incarico di Capo di Gabinetto; il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto che sia autorizzato il distacco della dottoressa Annalisa Cipollone, alla quale intende conferire l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo.

Informa che sono altresì pervenute le seguenti tre richieste di distacco di documentaristi: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha chiesto che sia autorizzato il distacco della dottoressa Alessandra Molina, alla quale intende conferire l'incarico di responsabile delle attività di segreteria tecnica nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione; il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha chiesto che sia autorizzato il distacco del dottor Alessio Festa, al quale intende conferire l'incarico di Consigliere per le relazioni istituzionali nell'ambito della sua segreteria particolare; il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto che sia autorizzato il distacco della dottoressa Daria Perrotta, alla quale intende conferire l'incarico di Consigliere per gli affari economici.

In relazione alle predette richieste, per le quali vi è il consenso dei dipendenti interessati, ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale.

Fa presente, relativamente ai Consiglieri parlamentari, che il dottor Cozzoli, il dottor Tabacchi e il dottor Renna sono già stati distaccati sulla base delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza a seguito della formazione del precedente esecutivo (per il dottor Cozzoli, in particolare, si tratta della

prosecuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo economico, mentre i dottori Tabacchi e Renna assumeranno un nuovo incarico); per il dottor Caputo e la dottoressa Cipollone si tratta, invece, di nuove richieste.

Segnala che a seguito delle dimissioni del precedente Governo è cessato il distacco di un Consigliere parlamentare e che, nelle scorse settimane, un altro Consigliere è rientrato nei ruoli della Camera a seguito del passaggio del Ministro Fontana ad altro incarico governativo. Originariamente era stato altresì distaccato un ulteriore Consigliere parlamentare che nelle more è stato nominato Consigliere di Stato.

Per quanto riguarda gli altri dipendenti, le richieste in esame riguardano documentaristi già in posizione di distacco – con differenti incarichi – con il precedente esecutivo.

Il deputato Segretario Liuni, osserva che rimane inalterato il numero di dipendenti in posizione di distacco.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva le richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati, nei termini illustrati dal Presidente Fico.

2) Comunicazione.

Il Presidente Fico ricorda che il 13 settembre scorso sono scaduti i termini per l'invio delle domande di partecipazione ai concorsi a 30 posti di consigliere parlamentare della professionalità generale e a 8 posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica, banditi nello scorso mese di luglio; il 20 settembre è invece scaduto il termine per l'invio delle domande di partecipazione al concorso a 3 posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, ingegneria civile e ambientale e ingegneria industriale, bandito ad agosto.

In proposito, rende noto che sono pervenute

14.535 domande per la partecipazione al concorso per consigliere della professionalità generale, 1.293 domande per la partecipazione al concorso per consigliere informatico e 790 domande per la partecipazione al concorso per consigliere tecnico, di cui 376 per la specializzazione in architettura, 342 per quella in ingegneria civile e ambientale e 72 per quella in ingegneria industriale.

Assicura che in una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza saranno forniti ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Il Questore Fontana informa l'Ufficio di Presidenza che, in attesa della ricostituzione del *plenum* del Collegio dei Questori, il Collegio assicurerà la continuità amministrativa attraverso la gestione degli atti di ordinaria amministrazione. Formula in proposito l'auspicio che l'Assemblea possa procedere al più presto all'elezione del terzo deputato Questore, per consentire al Collegio di riunirsi con l'ordinaria cadenza settimanale.

La Vicepresidente Spadoni si associa all'auspicio formulato dal Questore Fontana, dal momento che la ricostituzione del *plenum* del Collegio è necessaria anche al fine di consentire al Comitato per gli Affari del personale di rispettare la tempistica degli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Il Presidente Fico dichiara di avere ben presenti le esigenze rappresentate e assicura che la questione sarà posta all'attenzione della Conferenza dei presidenti di Gruppo prevista per la stessa giornata.

Rispondendo a una richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Segretario Liuni, fa presente che l'Assemblea sarà chiamata a sostituire i componenti dell'Ufficio di Presidenza cessati dalle funzioni e quindi ad eleggere un Questore e un Segretario; qualora, a seguito di tale votazione, un Gruppo parlamentare non risultasse rappresentato, si procederà, secondo quanto previsto dal

Regolamento, successivamente all'elezione di un ulteriore Segretario ove ne venga fatta richiesta dal Gruppo interessato.

La riunione termina alle ore 9,50.

